




BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIANO
5
C
791








5. C. 791








BULLETTINO

DELLE SENTENZE.



N.° 5.

ANNO 1809.

Num. 1.

A dì 2 Maggio 1809.

FRA 'l conte di Buccino, patrocinato dal signor Francesco Abrusci ;

E i signori Giuseppe d' Alessandro , Pietro Robertazzi , Gregorio Mandia e Giangiacomo Barberio , patrocinati dai signori Antonino Laperuta e Michelangelo de Robertis ;

Sul rapporto del sig. Giudice Uberti ;
Intese le parti , e le conclusioni verbali del Regio Procuratore generale.

Dal conte si è preteso, che i mentovati d'Alessandro, Robertazzi, Mandia e Barberio, si astringessero al pagamento di duc. 4377.31, resta di duc. 4993, ch'essi riceverono in deposito nel dì 20 settembre 1800, e presso gli atti del già S. C. e della Regia Udienza di Salerno ad ogni ordine de' Tribunali medesimi si obbligarono di esibire. L'indicata somma era il prezzo di altrettanto lino, canape, melica, grano, grano-dindia, germano, orzo, avena e legumi, che a titolo di *Settine* nella raccolta del 1799 dovevano al conte prestare i naturali di S. Gregorio, e che per le note circostanze del regno non prestarono; *Settine*, nella cui esazione era stato il conte con decreti del S. C. mantenuto.

La esistenza di cotesta obbligazione presso gli atti non si è punto negata dagli obbligati, ma si è soltanto da essi sostenuto che non dovesse riputarsi di

veruna efficacia; giacchè nel breve giro di un giorno solo non potevansi esigere tante piccole quantità di diverse specie di derrate, e convertirle all'istante in denaro; ed il deposito che apparisce loro fatto, non fu vero, ma per timore della molta gente armata, da cui la piccola popolazione di S. Gregorio fu sorpresa, e dalla violenza del subalterno Radogni che la dirigeva, furono astretti a dichiararsi depositarj di quella somma che non fu mai esatta, nè ad essi fu consegnata.

Dall'esame degli atti la Commissione ha osservato, che fin da' 14 settembre del 1799 il conte ottenne ordini per la esazione delle *Settine sol. 19¼ a t. atti del 1748*. Ma i cittadini di S. Gregorio fin dal 1. agosto dell'anno medesimo, protestando di voler consegnare le *Settine* sulle aje, avevano fatto notificare l'erario baronale, perchè non aspettasse ch'essi la trasportassero a loro spese

nella taverna di Auriglio , e l' erario , protestando anch' egli per lo solito trasporto , aveva replicato che l' avrebbe fatta raccogliere e trasportare nell' accennato luogo , *fol. 196 ad 198 d. atti.*

Per determinarsi il quantitativo e i debitori delle varie specie di derrate dovute per la Settimana del 1799 , il subalterno incaricato della esecuzione degli ordini del S. C. annise la fede di quattro naturali di Buccino , testificanti di aver prima girate le campagne , e dopo formata idea del raccolto non ancora triturato , aver offerto tt. 2450 di varj generi , e che nel girar indi le aje per esigere non avevano mancato di appurare al possibile il quantitativo dei generi dovuti , e i nomi de' debitori , *fol. 9 atti del 1799.* Ma intanto non mancarono i pretesi debitori di esporre che avevano pagato le Settime del 1799 , e sotto il dì 9 novembre detto anno riportarono ordini alla Udienza Provinciale

ciale d'informarsi e riferire, e trovando
 sussistere il pagamento allegato, niente
 si fosse innovato a riguardo della dop-
 pia esazione, *fol. 200 atti del 1748.*
 Cotesta informazione fu disimpegnata in
 dicembre dello stesso anno, e si costò
 che la Settima del 1799 erasi realmente
 da'Gregoriani soddisfatta, *fol. 40 ad 43*
vol. 4. E continuando nel seguente anno
 1800 a sostenere di aver già pagato,
 ottennero nel dì 3 aprile ordini, che
 non si fossero molestati coloro che con
 validi documenti dimostrassero il paga-
 mento, *fol. 91 atti del 1799 vol. 1;*
 siccome di fatti presentarono in agosto
 le fedì per atto pubblico di moltissime
 persone, che in agosto e in settembre
 del 1799 avevano veduto girare per le
 aje gli esattori del conte, misurare le
 vittovaglie triturate, e prendersi la ri-
 spettiva Settima, *fol. 67 e 114 ad 141*
d. atti.

In settembre del 1800, rinnovatosi dal conte le istanze per l'esazione presso l'allora visitatore Marrano, ne fu incaricato il subalterno Radogni, il quale, accompagnato da numerosa forza armata, nel giorno 20 settembre 1800 esigè le quantità tutte della Settina giusta la pretesa liquidazione dell'anno precedente, e fece presso gli atti obbligare i sopra riferiti d'Alessandro, Robertazzi, Mandia e Barberio, a pagare ad ogni ordine del S. C. i duc. 4993, prezzo delle derrate esatte, che si dissero presso di essi depositati, *fol. 6 vol. 3.* Contro del quale obbligo non mancarono di protestarsi a' 27 dello stesso settembre, *fol. 240 atti del 1748.*

Pe' fatti finora esposti la Commissione ha considerato che, dopo essersi per ordine del S. C. compilata una informazione sul pagamento della Settina del 1799 allegato da' Gregoriani; ed ordinato ancora di esentarsi dal pagamento

mento quanti coa validi documenti dimostrassero di aver pagato; malamente il visitatore Marrano spinse colla forza armata la esazione, senza prima adirsi il S. C. onde provvedere sulle pruove acquistate.

Ha considerato, che la liquidazione presa, per norma dal subalterno Radogni, è illegale, giacchè non dipende che dalla fede di quei che nel 1799 dissero di aver girate le campagne, ed acquistato al meglio possibile una idea del raccolto per regolare la loro offerta.

Ha considerato, che non era possibile in un giorno solo raccogliersi, misurarsi, venderli, tante piccole quantità di derrate, di tante diverse specie, e da tante diverse persone, e tutte venderle, e convertirle in contante il giorno stesso.

Ha considerato, che dal fatto dello stesso erario baronale si dimostra di niente esserli esatto dal subalterno Radogni

dogni , e di niente in conseguenza essersi consegnato agli obbligati suddetti; poichè l'erario si ricevè a' 12 settembre 1800 ducati 275 dal Rever. Flaminio Piegari , ed altri ducati 340. 69 a' 18 dello stesso mese, e sempre in nome e parte de' particolari cittadini di S. Gregorio, *fol. 46 vol. 6*, mentre dovevano pagarli i suddetti quattro obbligati, se fosse stata vera la consegna loro fatta a' 20 del precedente settembre :

Quindi, intese le parti pienamente nella pubblica Udienza,

Ordina, che Giuseppe d'Alessandro, Pietro Robertazzi, Gregorio Mandia e Giangiacomo Barberio, non sieno più molestati in forza dell'obbligo da essi sottoscritto per duc. 4993 nel giorno 20 settembre 1800 esistente al *fol. 3 del vol. 6*, ed il conte di Buccino fra due mesi documenti legalmente l'importo della Settina dovuta rispettivamente dai naturali di S. Gregorio per l'annata del

1799, e da quali di essi non l'abbia ricevuta, dedotta però la parte de' terraggi, de' quali allora era in possesso di esigere su' demanj dichiarati universali e su' territorj padronali dichiarati immuni dalla prestazione col decreto de' 15 novembre 1808, al fol. 162 vol. 1 del 1801; per indi provvedersi dalla Commissione medesima il conveniente, avendosi presente tanto i legali documenti che da esso conte si esibiranno, quanto gli altri documenti presentati da' cittadini, e gli atti compilati in dicembre del 1799 dal subalterno della già Regia udienza di Salerno Domenico de Simone contenuti nel vol. 4.

Num. 2.

A dì 4 Maggio 1809.

Fra 'l Comune di Vico-Equense in Provincia di Napoli, patrocinato dal signor Filippo Caulini;

Ed

Ed il principe di Satriano , patrocina-
to dal signor Gaetano Spadetta ;

Sul rapporto del sig. Giudice Fran-
chini ;

Intese le parti, e'l regio Procuratore
generale.

L'Università di Vico-Equense dedusse
nel mese di novembre del 1807 in que-
sta feudale Commissione contro al di
lei ex barone principe di Satriano i se-
guenti capi di gravezze.

1. » Che debba l'Università reinte-
grarsi nel jus di raccogliere e d'infossar
la neve sulla montagna di F'aito, e che
debban rilasciarsi in suo beneficio le
nevriere esistenti nella stessa montagna.

2. » Che debba l'ex barone astenersi
dalla esazione degli annui ducati venti-
quattro , a titolo di manutenzione dei
condotti delle acque che animano i
mulini ; ed obbligarsi alla restituzione
dell'indebito esatto.

3. » Che debba l'ex barone restituirle

i due mulini edificati nel proprio suolo, una co' frutti percepiti dal dì della loro costruzione.

4. » Che debba l'ex barone rilasciare a beneficio dell' Università le selvette di Montecomune, come anche le olive site nella falda di detta montagna, una co' frutti percepiti dal giorno della usurpazione.

5. » Che debba l'ex barone restituir le calcare, site nella montagna di Equa, una co' frutti percepiti finora dal giorno dell' usurpazione.

6. » Che debba restituire tutto l' indebito esatto per lo credito fiscalario degli annui ducati trecento e otto dal 1631 in poi.

7. » Che si assolva l' Università dagli annui ducati dugento dovuti all'ex barone per capitale strumentario di ducati quattromila ; e si restituisca alla medesima tutto l' indebito esatto dal 1631 in poi.

8.

8. » Che paghi l'ex barone le bonatenezze attrassate dal 1729 fino al 1753.

Pendente la discussione de' dinotati gravami, furono permutati dall'ex barone coll'Intendenza di Casa Reale tutt'i beni da lui posseduti in Vico-Equense, con istrumento stipulato nel dì 15 gennajo del 1808 per gli atti di notar Ferrara di Napoli. Furon quindi costituiti presso gli atti dall'Intendente della Casa Reale non meno l'avvocato, che il procuratore, affin di patrocinare gl'interessi del Re, ne' fogli 248, 257 e 258.

Successivamente l'Università, rinnovando le precedenti istanze contra l'ex barone, ha domandatò di convertirsi in di lei beneficio i vantaggi nascenti da tal permuta, e di esser indennizzata dall'ex barone di qualunque danno ed interesse, che subir potesse per lo stesso contratto.

All'incontro ha preteso l'ex barone
che

che , avendo l' Università ceduti alla stessa Intendenza di Casa Reale la controversa montagna di Faito per annui ducati quattrocento durante un decennio , e per annui ducati ottocento dopo gli anni dieci , debban questi convertirsi in suo beneficio , per esser la montagna di sua proprietà.

La Commissione , dopo aver esaminati gli atti fabbricati in sette volumi negli aboliti tribunali del S. Consiglio e della Regia Camera , e nella stessa Commissione , ed intesi il Regio Procuratore generale e le parti contendenti , ha fatto sopra ciascun punto le seguenti considerazioni.

Sul diritto proibitivo di raccogliere e riporre le nevi nella montagna di Faito , e sulla revindica pretesa dall' Università delle ventidue neviere ivi esistenti , ha veduto la Commissione che tutto l' assunto dell' Università fondasi sulla natura comunale della montagna.

Cre-

Crede ella dimostrare la sua pertinenza co' seguenti documenti.

1. » Una particola de' conti del 1557, in cui si asserisce , di non portarsi in introito la rendita della fida e diffida di Faito , per essersi antecedentemente introitata , nel foglio 63 del 1 volume.

2. » L'apprezzo del Feudo del 1569, e gli antichi rilevj del 1643 e 1644, ne' quali , benchè si parli della prestazione di ducati cinquantatre dovuti dall' Università per fida e diffida , e del terraggio di Montecomune , pure non si descrive la montagna di Faito , *nel foglio 22 di detto volume , e 54 e 58 del 2 volume.*

3. » Lo strumento di vendita fatta nel 1604 dall' Università , col consenso del barone , del legname di Faito , per prezzo di ducati quattromila , nel foglio 81 a 84 del detto 2 volume.

4. » Un parlamento del 1658 , che stabilì la fida degli animali de' forestie-

ri nella montagna di Faito, *ne' fogli 20 a 21 del 1. vol.*

5. » Varj atti e strumenti di affitti dell'erbaggio e della vendita del legname fatti dall'Università sulla montagna di Faito; cioè un parlamento e'l successivo strumento del 1657, co' quali fu affittato dall'Università l'erbaggio della montagna di Faito per annui ducati cento e sette. Un altro consimile strumento di affitto dell'anno 1660 per annui ducati ventisette. Le citazioni sulla vendita delle ghiande nel 1746, per annui ducati cento e due. Un parlamento e gli atti di licitazione del 1641 sulla vendita del legname per ducati cinquecento settantacinque; ed uno strumento di affitto degli erbaggi del 1747, *ne' fogli 9 a 21 del 1. volume.*

6. » Uno strumento del 1660, in cui si dice di essersi impedito al barone la costruzione di una casetta nella mon-
1809. N.5. b ta-

tagna di Faito , *ne' fogli 64 a 65 di detto volume.*

7. » I banni emanati nel 1759 , per impedire i danni nella montagna di Faito , *ne' fogli 16 a 19 di detto volume.*

8. » Gli atti della segregazione fatta dalla Regia Camera nel 1788 de' beni feudali e burgensatici , nella quale si dichiararono burgensatiche le neviere , e non si portò fra' beni baronali la montagna di Faito.

E finalmente lo stesso strumento di permuta stipulato colla Regia Corte nel 1808 , ove cedesi alla Casa Reale la quota del Demanio di Faito spettante al barone , come primo cittadino , *nel foglio 267 del 1. volume.*

All'incontro ha rilevato la Commissione da' documenti esibiti dal principe ex barone , di esser feudale la montagna di Faito ; e che tutti gli atti possessivi e dominicali allegati dalla Uni-
ver-

versità , nascano dall' affitto perpetuo fatto alla medesima nel 1535 della fida e diffida di detta Montagna , e dalla connivenza e buona fede de' temporanei baroni.

Primieramente esiste negli atti il Diploma del Re Ferdinando del 1491 , col quale venne incaricata la Regia Camera a destinar persona per lo possesso e liquidazione delle rendite e diritti di Vico-Equense , da lui reintegrati al Regio Demanio. Quindi , essendosi a tal uopo adoperati due Razionali Camerali , portarono costoro tra le rendite feudali la fida e diffida della montagna di Faito. E destinosi nello stesso anno 1491 un Erario Regio , furono eziandio descritte fra le rendite feudali la fida e diffida della montagna di Faito , *ne' fogli 296 di detto volume.*

Trovansi negli atti un banno penale del 1529 , e le successive inquisizioni ad istanza dell' erario baronale , per le

contravvenzioni seguite nella postura delle nevi, e nelle incisioni degli alberi sulla montagna di Faito, *ne' fogli 302 e 307, e 345 a 350 del volume corrente.*

Seguono le Capitolazioni stipulate fra l'Università e'l barone nel 1535, colle quali nell'atto stesso che si permette a' cittadini di pascolare, legnare e seminare nella montagna di Faito, e si stabilisce il terraggio a favor del barone, si obbliga l'Università a pagare annui ducati cinquantatre per l'affitto della fida e diffida della montagna di Faito, *nel foglio 311 di detto volume.*

Questa prestazione di annui ducati cinquantatre vedesi uniformemente descritta fra le rendite feudali nell'apprezzo del 1569, *nel foglio 54 del 2. volume.*

Corrispondono a' dinotati documenti i rilevj degli anni 1558 e 1566, nei quali si descrivono i ducati cinquantatre per la fida e diffida, e portolanìa, *ne' fogli 313, 318 e 319 di detto vol.*

La

La stessa Università congregata in parlamento nel 1643 risolse, di chiedere il permesso al barone di raccogliere e d'infossare le nevi nelle montagne di Faito e Montecomune. Ed essendosi incaricato dal Vicerè il Reggente Salamanga, per concordare le contese insorte fra l'Università e'l barone, venne stabilito nello strumento di concordia stipulato nel seguente anno 1644, e munito di Regio Assenso, che potesse il barone raccogliere ed infossar le nevi in tutt'i luoghi non soliti a seminarci, e proibire ogni altro; e che la sola Città, per intercessione dello stesso Reggente, potesse tenere una sola fossa della capacità di cantaja duecento, *ne' fogli 26, 149 e 150 del 1. volume.*

Qualunque sia pertanto il dominio dell'ex barone sulla montagna di Faito, ha considerato la Commissione, che non possa egli infrangere e revindicare

b 3

i di-



i diritti acquistati dall' Università e suoi cittadini dal proprio suo fatto e dalla acquiescenza e consenso de' suoi predecessori. Poichè, siccome permisero costoro che l' Università vi avesse esercitato per secoli i sopraccennati atti possessivi e dominicali; così egli nella liquidazione fatta dalla Regia Camera nel 1788, e nella permuta fatta ultimamente colla Casa Reale, ha avuto per vero, che non altro vi possedeva sulla montagna di Faito, che il diritto di raccogliere e riporre le nevi nelle esistenti neviere, gli annui ducati cinquantatre per la fida e diffida dell' erbaggio, e la quota a lui spettante come primo cittadino nella divisione de' Demanj universali. Quindi la Commissione è concorsa nel sentimento, di doversi assolvere l' ex barone e 'l Fisco di Casa Reale dalla revindica pretesa dall' Università delle ventidue neviere, di dichiarar abolito qualunque diritto proibitivo di

rac-

raccogliere e riporre le nevi nelle montagne demaniali dell'Università e fondi appadronati de' cittadini, e di doversi dall'Università continuare la prestazione degli annui ducati cinquantatre a beneficio della Casa Reale, e di assolversi l'Università medesima dalle ultime reivindicatorie istanze dell'ex barone.

Per la restituzione de' mulini, ha conosciuto la Commissione di esser inane l'azione dell'Università, dacchè non ha dimostrato in verun modo di essersi edificati sul proprio suolo. All'incontro ha fatto rilevare l'ex barone da una convenzione dell'anno 1631, di essersi obbligati i suoi predecessori di costruire a proprie spese i mulini per comodo della popolazione.

Uguualmente ingiusta ha conosciuto la Commissione di esser la pretensione dell'Università, di doversi la medesima disobbligare dalla prestazione degli annui ducati ventiquattro per lo mante-

nimento del canale delle acque che animano i mulini. Dipende tal prestazione dalla stessa convenzione dell'anno 1631. E non meno da questa, che dall'ultimo apprezzamento fatto per ordine della Regia Corte, e da un certificato della medesima Università, si rileva che le acque medesime servono a dissetar la popolazione di Vico-Equense, e a riempier le conserve pubbliche e private, *ne' fogli 164, 278 e 362 del processo corrente.*

Ha del pari conosciuto la Commissione di esser incompetente la rivendica della selvetta degli olivi, sita nella montagna di Montecomune. L'Università non ha recato verun atto possessivo o dominicale a suo favore. E l'ex barone per contrario ha esibito gl'istrumenti di acquisto di detta selvetta, *ne' fogli 325 a 328 del proc. corr.*; ed è ricorso pure alla citata Capitolazione del 1644, nella quale si asserì

seri di possedere un oliveto in Montecomune.

Molto più irregolare ha trovato la Commissione di esser la chiesta restituzione delle calcare. Quando reggesse la posizione dell'Università, di essersi costrutte nel di lei suolo demaniale, non potrebbe negarsene la pertinenza all'ex barone, per essersi valuto del diritto di primo cittadino. Ma egli ha esibito benanche lo strumento dell'acquisto, *nei fogli 329 a 332 di detto proc. corr.*

Per la restituzione degli annui ducati trecento e otto indebitamente esatti per credito fiscalario dal 1631 in poi, ha veduto la Commissione di non esser vero l'assunto dell'Università. Ha ella preteso che, avendo ceduto in detto anno al barone le eccezioni da lei opposte a taluni creditori fiscalarij, e ch'essendo riuscito al barone di ottener giudiziariamente il discarico dell'additata somma di ducati trecento e otto, doveva

veva questo cedere a beneficio della stessa Università. Ma la Commissione ha osservato, che la cessione delle ragioni fatta dall'Università al principe suo barone, venne compensata da varj diritti ceduti alla medesima e da altri vantaggi riportati dallo stesso suo barone. Ed essendosi una tal cessione non solo munita di Regio Assenso, ma ratificata benanche da altro strumento del 1643, che fu avvalorato egualmente di Regio Assenso, e da un terzo strumento del 1660, viene l'ex barone esonerato da qualunque dolo e mala fede, che condannar lo potrebbero alla restituzione dell'indebito esatto.

Per lo credito strumentario ha considerato la Commissione, di non essersi documentato dalle parti l'adempimento delle obbligazioni contratte nel 1535 fra l'Università e 'l barone, per la fermezza dello stesso credito. Si asserì nello strumento stipulato in quell'anno, e munito

nito di Regio Assenso , che il barone conseguir doveva ducati seimila e cinquecento per diverse cause, e che altri ducati mille e cinquecento gli avrebbe pagati ad un tal Giovanni di Palo creditore strumentario dell' Università. Quindi ascendendo l'intera somma a ducati ottomila, si obbligò l'Università di soddisfarne la metà fra otto anni alla ragione di ducati cinquecento l'anno, e di corrisponderne per l'altra metà annui ducati duecento. Or non costando di essersi soddisfatti nè i ducati mille e cinquecento delegati a Palo, nè i ducati quattromila promessi in più tanne al barone, ha stimato la Commissione di ordinar l'esibizione de' documenti giustificativi degli obblighi assunti dalle due parti contraenti, e di non turbare frattanto il possesso in cui trovasi l'ex barone da tre secoli in circa, ed a tenore dello stato discusso della stessa Università.

Fi-

Finalmente ha considerato la Commissione, che l'attrasso delle bonatenenze dovute dal barone dall'anno 1625 fino al 1753, rimase estinto collo strumento di transazione del 1713. Poichè in quello, avendo l'ex barone rilasciato all'Università molte migliaia di ducati a lui dovute per le annualità de' crediti strumentarj e del credito ancor fiscalario di ducati quattromila settecento ottanta colle annualità arretrate, l'Università venne ad assolvere l'ex barone non solo dalle ingenti quantità a lei dovute per la bonatenenza attrassata, ma anche dalle bonatenenze avvenire. Questa transazione fu avvalorata eziandio da Regio Assenso. E comechè nel 1713 ordinato si fosse dalla Regia Camera di non tenersene ragione, e che il barone avesse pagata la bonatenenza a tenor del catasto; pure avendo soggiunto il Tribunale, di doversi ambedue le parti avvalere delle loro ragioni sulle

al-

altre cose contenute nella convenzione, venne la stessa Università a gravarsene. Ed essendosi confermato il decreto, si contentò l'Università di pagarsele da quell'anno in poi la bonatenenza a tenor del catasto; e stimò sano consiglio di non ispinger l'attrasso, per non far ravvivare le pretensioni in contrario del principe ex barone. Il silenzio in conseguenza di sessantaquattro anni esclude qualunque azione di attrasso, che richiamar potrebbe contro l'Università non meno le eccezioni, che le riconvenzioni proposte dal principe di Satriano.

Quindi, autorizzata la Commissione dalla legge di sua costituzione a giudicar le contese feudali, *sola facti veritate inspecta*, e per esecuzione della legge abolitiva de' feudi, ha diffinitivamente deciso e dichiara.

1. » Si assolva il Fisco di Casa Reale ed il principe ex barone dalla revindica pretesa dall'Università, delle ne-
vie-

viere esistenti nella montagna di Faito, e si servano i cittadini del pieno loro diritto di raccogliere e riporre le nevi nella medesima. E si assolvano all'incontro l'Università dalla reintegra ultimamente pretesa dall'ex barone della medesima montagna. Ma continui l'Università a corrispondere a beneficio della stessa Real Casa gli annui ducati cinquantatre. E resti abolito qualunque diritto proibitivo intorno alla postura e riserva delle nevi nelle montagne demaniali dell'Università, e ne' proprj fondi de' cittadini.

2. » Si assolvano parimenti il Fisco di Casa Reale e 'l principe ex barone dalla revindica chiesta dall'Università così de' mulini e delle calcare, che delle selvette e degli olivi, siti nella montagna di Montecomune.

3. » Continui l'Università a corrispondere al Fisco di Casa Reale gli annui ducati ventiquattro, per lo man-
te-

tenimento degli aquedotti del mulino. Ma sia egli obbligato di mantener gli aquedotti medesimi a tenore della precitata convenzione del 1631. E sia lecito all'Università e suoi cittadini, di valersi delle acque così per mulini che per altro qualunque uso, senza però impedirsi l'esercizio delle macchine idrauliche baronali.

4. » Si assolve altresì l'ex barone dalla restituzione pretesa dall'Università dell'indebito esatto per lo credito fiscalario degli annui ducati trecento e otto.

5. » Si riserva la Commissione di provvedere sulla pertinenza del credito strumentario de' ducati quattromila, e sulla restituzione pretesa dall'Università dell'indebito esatto, dopo che l'ex barone e l'Università avranno vicendevolmente documentato fra lo spazio di due mesi la soddisfazione così de' ducati mille e cinquecento delegati al creditore Gio:
di

di Palo, che de' ducati quattromila pagabili allo stesso ex barone, senza intanto impedirsi la corrisponsione degli annui ducati dugento.

Finalmente si assolve il principe ex barone dall' attrasso delle bonatenenze pretese dall' Università dall' anno 1625 per tutto l' anno 1753.

Per le spese della lite si assolvano vicendevolmente le parti.

Num. 3.

A dì 5 Maggio 1809.

Tra' Comuni di Celano, Rovere, Ovindoli, Pescina, Ajelli, Colle Armeno e Gioja nella seconda Provincia di Abruzzo Ulteriore, patrocinati dal signor Camillo de Marinis ;

E l' ex barone duca Sforza Cabrera Bovadille, patrocinato dal sig. Gaetano Spadetta ;

Sul

Sul rapporto del signor Giudice Franchini ;

Intese le parti , e 'l Regio Procuratore generale.

L' Università di Celano , e i Comuni di Rovere , Ovindoli , Pescina , Ajelli , Colle Armeno e Gioja , che fan parte dello Stato medesimo di Celano , han rinnovato nella feudale Commissione le azioni da esso loro proposte in diversi tempi e presso i varj Tribunali contro al di loro ex barone duca D. Francesco Sforza Cabrera Bovadille ; di esser cioè reintegrate nella proprietà , o almeno ne' pieni usi civici della montagna grande di Celano , e di doversi astenere l'ex barone dalla esazione delle terze baronali.

L'ex barone all' incontro ha preteso , di esser la montagna una difesa feudale , e doversi perciò condannare i naturali di Ovindoli e Rovere a pagare la fida denegatagli nel 1806 , e di esser
1809. N.5. c le

le terze baronali una prestazione a lui dovuta a titolo di Portolania , Zecca , Adoa , Bagliva , Celle e Colletta di S. Maria.

Sopra queste vicendevoli pretensioni, dopo aver la Commissione esaminati gli antichi e recenti atti fabbricati in ventuno volumi negli aboliti Tribunali della Regia Dogana di Foggia , della Regia Camera e del S. Consiglio , e nella stessa feudale Commissione , *ed intesi il Regio Procuratore e le parti contendenti* , ha fatto le seguenti considerazioni.

Sul primo oggetto di contesa che riguarda la natura della montagna , se sia cioè una difesa feudale , o pur comunale , ha osservato la Commissione , che gli argomenti delle nominate Università son tutti negativi. Sostengono esse , che laddove l'ex barone non esibisca una concessione primitiva ed espressa *in feudum* , debba la montagna

gna

gna riputarsi universale. Ma questo principio potrebbe lor giovare , se le Università medesime fossero nel libero possesso della montagna , e se gli usi civici da esso loro esercitati non fossero alterati dalla contemporanea prestazione della fida.

All' incontro l' ex barone ha cercato di giustificare non solo il possesso immemorabile , ma il titolo benanche della feudalità e difesa della montagna grande.

E ricorre primieramente alla concessione fatta dell' intera Contea di Celano da Carlo I. d' Angiò nel 1270 a beneficio di Ruggiero Ruggerione, *cum montibus, nemoribus etc.*, nel fog. 179 del *proc. pro illustre duce Signi*.

Allega in secondo luogo il duca ex barone la concessione fatta da Ferdinando d' Aragona nel 1463 al duca di Amalfi Antonio Piccolomini, *cum defensis, montibus, nemoribus, fidis,*
c 2
dif-

diffidis etc. , ne' fogli 27 e 138 degli atti ad istanza del duca D. Francesco.

In queste formole generali sostiene l' ex barone di essersi indubitatamente compresa la montagna in quistione. Poichè dodici anni innanzi nel 1451, possedendosi la Contea di Celano da Lionello Alcozzamura e Cobella di Celano, nell' atto stesso che fu da' medesimi accordata a' cittadini di Celano la franchigia della fida sino al numero di quattrocento pecore , venne stabilita la fida pel numero maggiore , *nel foglio 250 degli atti ad istanza de' cittadini di Rovere.*

Ma molto più chiara crede il duca ex barone di render la sua ragione cogli atti di vendita della Contea di Celano , fatta nel 1591 da Vincenzo Piccolomini a Camilla Perretti. Nello strumento stipulato a tal uopo fu ceduto a costei il diritto di reintegrar la fida della montagna di Celano , che trovavasi
 fu

fin dal 1587 alienato , col patto di ricompra , a Nardo Luca Citarelli. Quindi , essendosi sperimentato un tal diritto nel S. Consiglio , presso gli atti del patrimonio Citarelli da Michele Perretti , ottenne questi la reintegra nel 1611, coll' obbligo di pagarne il prezzo. Ed essendosi stimata la montagna pel prezzo di ducati dodicimila seicento e undici , venne il prezzo depositato da Perretti , e liberato a' creditori di Citarelli , *nel foglio 27 degli atti ad istanza di D. Giovanni Piccolomini, e 110 e 148 degli atti pro illustre duce Signi.*

Dippiù ricorre il duca ex barone all'acquisto fatto da' suoi maggiori nel 1742 della Contea di Celano. Essendosi eziandio acquistata sotto l' asta Fiscale del S. Consiglio , così nell' apprezzo , come nell' atto del possesso vennero segnatamente descritte come feudali le montagne di Celano , *ne' fogli 64 della*
re-

relazione ed apprezzo , e 109 a 129 degli atti della vendita.

Ed in fine aggiunge il duca ex barone a' dinotati documenti i rilevj del 1485 , 1549 , 1630 e 1657 , ne' quali si descrive come feudale la montagna controversa , e rilevasi la fida , *ne' fogli 111 e 112 degli atti ad istanza di Piccolomini , e 174 degli atti pro illustre duce Signi.*

Non potendo le Università oscurar queste luminose marche della feudalità della montagna in quistione , han esse domandato di esser almeno mantenute nell' esercizio de' pieni usi civici sulla stessa montagna. Ed a tal uopo han messo in veduta le stesse Capitolazioni dell' anno 1451 , l' apprezzo del Tavolaro Gallerano dell' anno 1723 , un decreto del S. C. dell' anno 1738 , gli affitti della montagna di Celano del 1765 al 1774 , ed un giudicato della R. C. del 1787. Ma tutti questi documenti au-

zichè dimostrar la pienezza degli usi civici, esercitati da tutt'i naturali delle Università contendenti, assicurano la Commissione, di aver quella popolazione esercitato sulla montagna un diritto più o meno esteso della fida, secondo la diversa natura e numero delle greggi, i varj locali della montagna, e la prossimità delle popolazioni.

Colle Capitolazioni del 1451 non fu accordato, che a' soli Celanesi la franchigia della fida per sole quattrocento pecore. Ma per lo numero maggiore fu stabilito la fida di novanta soldi per ogni centinajo.

Il Tavolario Gallerano s'incaricò segnatamente della franchigia accordata nell'additata Capitolazione. E comechè l'avesse riportata al numero di cinquecento pecore, l'attribuì non di meno a' soli Celanesi. Notò sì bene, che dai cittadini di Pescina esigeva la comital Corte la fidarella di un tornese a pez-

zo. Ma questa circostanza disse venirle attestata dalla stessa Università, e trattandosi di proprio interesse, ne rimise la cognizione al S. C. Avvertì pure, che da' forestieri pagavasi la fida alla ragione di grana 2, e sino a grana 6 a pezzo, nel *fog. 60 a 62 di detto apprezzo.*

Col decreto del 1738, nell'atto stesso che fu mantenuto il principe nel possesso delle montagne, fu riservato l'uso civico a' cittadini di Ovindoli. Ma questa provvidenza fu interina, pendente il termine sul petitorio; e la manutenzione guardò direttamente il diritto di legnare nelle montagne denominate la Montagnola e Montarso, non già nella montagna grande. Tanto è ciò vero, che essendosene gravata la stessa Università di Ovindoli, sostenne ella di doversi mantenere il barone nel possesso della sola montagna grande, e di appartenersi a lei la piccola montagna, ben

ben diversa dalla montagna grande, nei fogli 112 a 116 del proc. illustris principis Signi.

Nello strumento di affitto della montagna grande non fu riservato a' naturali di Celano, Ovindoli e Rovere il diritto di pascere nella montagna grande, che pagando la solita fida. Di fatti essendo nata disputa in Regia Camera nel 1778 fra gli affittatori e gli anzidetti cittadini, che chiedevano la prelazione, venne lor permesso di pascere nella montagna grande, *soluta solita fida*, nel fog. 57 degli atti ad istanza de' cittadini di Rovere.

Il giudicato in fine profferito dalla Regia Camera nel 1787 nè anche decide la piena libertà degli usi civici a favor delle contendenti popolazioni. Essendosi in quell'anno rinnovato il giudizio fra gli affittatori della montagna, e i locati di Celano, Rovere ed Ovindoli, fu ordinato dal Tribunale di di-
vi-

vidersi la montagna in due parti ; una per gli animali di detti locati ; l' altra per gli animali de' conduttori. Ma oltre ad essersi interposto il decreto interinamente, e senza pregiudizio delle ragioni delle parti e del termine compilato , fu espressamente ordinato , *cum onere solitae fidae* ; e venne dippiù impugnato dal barone e da' cittadini col rimedio della reclamazione , *ne' fogli 196, 214 e 234 di detto proc.*

Ha pertanto considerato la Commissione , che comechè non possa dubitarsi di esser la montagna grande di Celano una difesa feudale , pur non debban privarsi le popolazioni che compongono lo Stato medesimo di Celano , di quegli usi e diritti civili , che rilevansi dal contesto de' molteplici e voluminosi processi , di averci rispettivamente esercitato per diuturna consuetudine , ed a tenor delle Capitolazioni del 1451 e del citato apprezzo del
Ta-

Tavolario Gallerano. Quindi è concorsa nell'uniforme sentimento di doversi assolvere il duca ex barone dalla reintegra della montagna grande pretesa dalla nominata Università. Ma ha pur uniformemente giudicato, che sia lecito ai naturali di Celano di esercitarvi il diritto di pascolo franco fino a 400 pecore, e di un tornese a pecora oltre detto numero; che sia altresì permesso a' cittadini di Rovere ed Ovindoli di farvi pascolare le loro greggi ed armenti alla ragione di cinque tornesi a pezzo, e di un tornese per le pecore pagliarole nelle falde della montagna, e prima di aprirsi agli animali de' fidatarj; e che sia finalmente lecito a' naturali de' Comuni di tutto lo Stato di Celano, di esercitar nella stessa montagna il solo diritto di legnare a secco e legna morte.

A norma di questa determinazione, ha considerato la Commissione di doversi pagare al duca ex barone la fida

ca-

capricciosamente negata da' naturali di Rovere ed Ovindoli nel 1806, e da ogni altro cittadino de' nominati Comuni, che abbia co'suoi animali pascolato nella contraddetta montagna grande.

Non si è occupata la Commissione ad esaminar l'articolo delle terze baronali. Poichè avendo dichiarato il duca ex barone di esigerle a titolo di zecca, portolania, adoa, bagliva, celle e colletta di S. Maria, ha quindi veduto, che siccome le prestazioni delle celle e collette sono state abolite dalla legge de' 2 agosto del 1806 e dalla lettera ministeriale de' 12 aprile del corrente anno; così la cognizione delle altre prestazioni si appartiene alla Commissione de' Titoli.

Quindi, autorizzata la Commissione dalla legge di sua costituzione a giudicar le contese feudali, *sola facti veritate inspecta*, e per esecuzione della legge abolitiva de' feudi, ha definitivamente deciso e dichiara.

1. » Si assolva il duca ex barone dalla revindica della montagna grande di Celano , pretesa dall' Università dello Stato medesimo di Celano. Ma sia lecito a' naturali del solo Comune di Celano di esercitar sulla stessa montagna il diritto di pascolo , immune da qualunque prestazione fino al numero di 400 pecore , e di un tornese a pecora , eccedente tal numero. Sia altresì lecito a' cittadini di Rovere ed Ovindoli di farci pascolare le loro greggi ed armenti , pagando la fida di cinque tornesi a pezzo sulla montagna grande , e di un tornese per ciascuna pecora pagliarola , che pascolerà nelle falde della stessa montagna prima di aprirsi e d' immetterci gli animali de' fidatarj. Ed in fine sia lecito a' naturali di tutti i Comuni dello Stato di Celano e della Baronìa di Pescina di legnare soltanto a secco e legna morte sulla montagna medesima. E di tutt' i diritti di-
chia-

chiarati a favor dell' Università e dei cittadini se ne abbia ragione nella divisione de' Demanj.

2. » Sia lecito allo stesso duca ex barone di esiger la fida attrassata dal 1806 in poi a tenore della presente sentenza.

3. » Si astenga esso duca ex barone dalla esazione delle terze baronali sotto qualunque titolo. Ed adisca la Commissione de' Titoli, per lo compenso, se mai gli competa, de' diritti di Zecca, Portolania e Bagliva.

Finalmente si assolvano vicendevolmente le parti per le spese della lite.

Num. 4.

A dì 9 Maggio 1809.

Fra'l Comune di Gioja nella Provincia di Bari, patrocinato dal signor Giuseppe Olivieri ;

E

E l'ex barone , patrocinato dal signor Francesco Abrusci ;

Sul rapporto del signor Giudice Pedicini ;

Intese le parti e'l Regio Procuratore generale.

Nel 1575 il duca d'Atri allora Gio: Girolamo Acquaviva acquistò da diverse persone varj crediti strumentarj sull'Università di Gioja , che in tutto formavano la somma capitale di ducati 17200 , oltre altri ducati 14000 per interessi decorsi.

Nel 1577 chiese di esser soddisfatto dall'Università tanto del capitale , che degl'interessi, ma l'Università, non avendo modo come pagare , risolse di cedere , come fece , al duca la decima delle vittovaglie , e tre quarte parti della gabella volgarmente detta della cartella.

Il Duca d'Atri dedusse poi il suo patrimonio , e da questo fu il feudo venduto al marchese Paride Pinelli , chi
dopo

dopo lungo tempo dedusse ancor egli il suo patrimonio, da cui fu posseduta tanto la decima delle vittovaglie, che la gabella detta della cartella fin al 1650, allorchè pubblicata la Prammatica per la reintegra de' corpi alienati dalle Università, dovè il patrimonio rilasciare alla Università di Gioja così la decima, che la gabella.

Riacquistati i corpi alienati, doveva l'Università pagare gl'interessi, ma essendosi resa morosa, il patrimonio l'astrinse al pagamento. L'Università oppose di esser ella creditrice per causa della bonatendenza non soddisfatta. E come nel 1628 il Governadore di Acquaviva per delegazione della Camera aveva liquidato, che la bonatendenza importava duc. 490. 86 all'anno, così calcolando tutti gli attrassi per duc. 11069 pretese esser soddisfatta di questa somma.

Come però il Tribunale competente delle cause di bonatendenza era quello
del-

della già Regia Camera , così l'Università comparve nel medesimo , ed insistè per lo pagamento. La Camera diede gli ordini corrispondenti alla dimanda , e delegò l'Udienza Provinciale per l'esecuzione. L'Udienza sequestrò tomoli 4200 di grani , che furono venduti per ducati 4000.

Surse quindi dubbio a' Deputati del patrimonio , se la bonatenenza importasse quel che dall'Università si pretendeva , onde commisero una relazione al Prorazionale Giuseppe Fusco , il quale , asserendo di aver riconosciuto il catasto del 1628 , liquidò la bonatenenza in annui ducati 504. 39 , senza computarvi la rendita del capitale di sopra menzionato , ma computandovi la stessa , disse che importava annui duc. 750. 22 , e fece ascendere tutto l'attrasso a duc. 12107.47.

La liquidazione già detta diede occasione ad una convenzione , che fu stipu-

1809 N.5. d pu-

pulata a' 2 Maggio del 1656 tra l'Università e 'l patrimonio. Colla medesima fu fissato tutto il debito a duc. 6053 , e fu stabilito ancora, che il patrimonio per le spese della lite pagasse duc.300. Il Sacro Consiglio v'interpose il decreto di *expedit*. Il patrimonio pagò , e finì il giudizio ; e da allora in poi e fino al 1663 il patrimonio medesimo continuò in ogni anno a pagare.

Nel 1664 dal menzionato patrimonio di Pinelli furono venduti i feudi di Acquaviva e Gioja a Carlo Mari marchese di Ascigliano per ducati 216 m. Precedè alla vendita l'apprezzo , ed in questo si mancò di farsi la deduzione della bonatenezza in annui duc.750.22 secondo la liquidazione fatta da Fusco, onde il compratore Mari nel pagare il prezzo si ritenne duc. 15 m. , importo della bonatenezza liquidata. Ciò diede motivo al Curatore del patrimonio di impugnare all' Università il pagamento della

della bonatenenza, dicendo che non era dovuta, ma se anche si dovesse, doveva l'Università pagare al patrimonio le annualità pel credito istrumentario, per le quali disse che l'Università si trovava in attrasso di duc. 15 m. Il Consigliere Commissario del patrimonio diedo due provvidenze sulla dimanda del Curatore. La prima fu, che l'Università esibisse gli originali catasti, e che gli esattori tanto della gabella della farina, che della decima delle vittovaglie facessero deposito presso gli atti. Colla seconda ordinò che l'Università facesse deposito delle annualità del riferito capitale di ducati 17200, e frattanto il principe non fosse molestato per la bonatenenza fino a che non si sarebbe altrimenti provveduto. Tali provvidenze però non ebbero esecuzione, perchè la Università ricorse al Collaterale, ed ottenne ordini che per la causa della bonatenenza procedesse la Regia Camera,

ove poi non fu il giudizio proseguito.

Surse intanto lite tra'l patrimonio ed il principe. Il patrimonio pretese il pagamento di duc. 15 m. che il principe si aveva ritenuti per causa della bonatenenza, e pretese altresì esser soddisfatto di ducati 17200 pe' crediti strumentarj che il principe non aveva pagati. Per opposto il principe replicava, che pendeva tuttavia in Regia Camera il giudizio pel pagamento della bonatenenza pretesa dall' Università, ed opponeva ancora, che non doveva pagare l' importo de' creditori strumentarj, perchè l' Università medesima non pagava gl' interessi.

Su tali vicendevoli pretensioni ed eccezioni il Commissario della causa nel dì 3 Novembre del 1666 ordinò, che rapporto alla bonatenenza si aspettasse l' esito della decisione che doveva fare la Regia Camera, e frattanto il principe non fosse molestato. Riguardo poi al

ca-

capitale di duc. 17200 prescrisse, che il principe pagasse il prezzo dello stesso secondo la liquidazione che se ne sarebbe fatta, e questo decreto venne confermato dal S. C. anche in grado di restituzione in intiero prodotta dall'Università.

Per la liquidazione del credito strumentario fu quindi impartito termine ordinario, ed essendo stato questo compilato, il S. C. ordinò che se ne facesse la liquidazione alla ragione di duc. 55 per cento, e'l decreto restò confermato anche in grado di nullità. Come però si fecero salve le ragioni al principe nel giudizio di reclamazione, così poi il patrimonio, per evitare l'evento di un nuovo giudizio, venne a convenzione col principe, e si contentò che si facesse la liquidazione alla ragione di duc. 31 per cento, ed in tal modo pagò il principe al patrimonio duc. 5504 pel capitale, ed altri duc. 7097.51 per interessi decorsi. A-

Avrebbe dovuto il principe dopo tal pagamento agire contro l'Università per essere pagato degl' interessi del credito strumentario , ma non lo fece , perchè l' Università sin dal 1672 in pubblico parlamento col consenso di esso principe si era contentata , che la bonatenenza restasse compensata con gl' interessi che avrebbe dovuti pagare pel credito strumentario.

Così stiedero le cose fino al 1741 , allorchè l'Università comparve nella già Regia Camera , e domandò il pagamento della bonatenenza , ed ottenne gli ordini corrispondenti , ma questi rimasero ineseguiti pe' gravami dal principe prodotti.

Fu poi messa in silenzio la causa fino al 1751 , quando , essendosi fatto in Gioja il nuovo catasto , la partita della bonatenenza dovuta dal principe si trovò che non ascendeva che a soli ducati 120.

Ciò

Ciò diede occasione al principe di attaccare la pretensione dell'Università, che la bonatenenza da lui dovuta importasse duc. 750, comprese le annualità del credito strumentario, vieppiù, che il Catasto del 1628, sul quale era appoggiata la pretensione dell'Università, non esisteva, e disse altresì che la bonatenenza da lui dovuta veniva compensata con gl'interessi del capitale strumentario che l'Università non aveva giammai soddisfatti.

Quindi la Regia Camera nel 1754 sospese gli ordini che aveva dati nel 1741 pel pagamento della bonatenenza. Annullò la convenzione fatta col parlamento del 1672. Condannò il principe a pagare da allora in poi la bonatenenza a norma del catasto, e gli fece salve le ragioni per la consecuzione dei crediti strumentarij. Finalmente per gli attrassi della bonatenenza pretesi dall'Università impartì termine ordinario.

L'Università allora unita colle comunità e altri luoghi pii di Gioja si gravarono di tal decreto col rimedio della restituzione in intiero , ed il principe inerì al gravame prodotto. Fu riproposta la causa , e nel tempo stesso che non fu data deferenza alla restituzione *in integrum* , fu impartito termine sulla dimanda del principe pel pagamento degl' interessi dell'intero credito strumentario di ducati 17200 , e fratanto condannò l'Università a pagare gl' interessi per la somma di ducati 5503 , quanti aveva il principe pagati al patrimonio coll' obbligo della restituzione in esito del termine impartito.

Amendue le parti contendenti avverso di detto decreto produssero la reclamazione , ed in questo stato è passata la causa alla Commissione , ove sono cadute in esame le seguenti due dimande dell'Università.

1. Che debba il principe di Acquaviva

viva pagarle la bonatenenza attrassata dal 1664 insino al 1751 alla ragione di annui ducati 504 39, e dal detto anno 1751 fino al 1754 a ragione di annui ducati 120.

2. Che debba restituirle tutte le quantità dal principe medesimo esatte per causa d'interessi del supposto credito strumentario di duc. 17200.

La Commissione ha considerato che la pretensione dell' Università rispetto alla bonatenenza arretrata non sia garantita da una sicura pruova rispetto al suo quantitativo. Ella è appoggiata sul catasto del 1628, ma questo non esiste, e negli atti non se ne trova presentato alcun documento. Egli è vero che il Prorazionale Fusco nella sua relazione disse di aver osservato il catasto, ma quella non fu una relazione giuridica ordinata dal Magistrato, bensì fatta per semplice istruzione de' soli Deputati del patrimonio, a' quali si vede dal relatore di-

diretta , tanto vero che il Curatore del patrimonio , nulla curando nè la relazione di Fusco , nè lo strumento di convenzione fatta tra' Deputati e l'Università , chiese nel 1666 l'esibizione dei catasti , ma questi non si vollero esibire , scusandosi il Procuratore dell'Università che gli teneva l'Avvocato , e questi che gli teneva il Procuratore , e così non si fecero uscire alla luce , non ostanti i decreti del S. C. che ne ordinavano l'esibizione.

Mancando dunque il catasto , e non essendo sicura quella liquidazione fatta dal Prorazionale Fusco , perchè fatta illegalmente , senza ordine del Magistrato , e senza sentirsi il Curatore del patrimonio , la Commissione quantunque conoscesse che la bonatenenza fosse dal principe dovuta , nondimeno , per la mancanza de' documenti , non ha potuto fissarne il vero importo per ordinarne la condanna contro del principe.

Per

Per altra banda è passata la stessa Commissione a riflettere, che il credito strumentario preteso dal principe ammetta molte difficoltà. Non costa se coloro che cederono i rispettivi crediti di essi al duca d'Atri nel 1575 fossero stati veri e legittimi creditori. Ma il non aver prodotti gli strumenti de' loro crediti, e quel ch'è più, il non aver indicati neppure i Notai che gli avevano stipulati, come nè anche detto se erano roborati di Assensi, dà luogo a dubitare della loro veracità, maggiormente che non si vede dal duca d'Atri pagato il prezzo nell'atto della stipula, ma promesso il pagamento tra cinque anni, che non si sa se si fosse eseguito, non essendovi documento che lo dimostri. E solamente negli atti vi è rastro di esser comparsi presso gli atti del patrimonio del duca due di que'creditori, che appena vennero riferiti, ma non si sa se furono soddisfatti.

Ha

Ha considerato per contrario , che l'Università gli riconobbe per veri nel 1577 , quando , radunata in pubblico parlamento , cedè al duca in soddisfazione di quelli la decima delle vittovaglie, e le tre quarte parti della gabella detta della cartella. Che nel 1654 l'Università per detto credito si obbligò di pagare al marchese di S. Eramo allora conduttore del feudo di Gioja annui duc. 1000 per ragione d'interessi , durante però il tempo dell'affitto, e senza pregiudizio delle sue ragioni : che il S. C. con due decreti condannò a fare l'assegnamento pel sicuro pagamento degl'interessi di detto credito. E finalmente ha considerato , che il S. C. condannò il principe a pagare in beneficio del patrimonio ducati 5504 , per lo capitale così ridotto in seguito di una liquidazione che se ne fece. Quindi ha creduto che l'Università non potesse isfuggire il pagamento di detta

som-

somma , che il principe fu costretto a disborsare in beneficio del patrimonio , una cogl' interessi attrassati.

Siccome però ha considerato , che sebbene sia incerto il quantitativo della bonatenenza , pure non può difficoltà che la medesima la doveva il principe pagare dal 1664 fino al 1754 , e quando anche voglia computarsi per tal tempo alla ragione medesima fissata col l'ultimo general catasto , pure viene a sorpassare , non che a coprire l'espressa somma di duc. 5504 , per quanto restò liquidato il credito stramentario del principe , perciò nella mancanza dei dati sicuri a poterlo condannare per una somma certa e determinata , valendosi la Commissione delle facultà accordatele da S. M. nella sua istituzione di procedere *sola facti veritate inspecta* , e dovendo ella por fine alle liti tra gli ex feudatarj e le Università , ha stimato di assolvere vicendevolmente le parti.

Quindi

Quindi intese le parti ed il Regio Procuratore generale , ha definitivamente deciso.

L' Università di Gioja ed il principe di Acquaviva Carlo Mari sieno vicendevolmente assoluti , cioè l' Università pe' capitali strumentarj nella somma di ducati 17200 pretesi dal principe , e questi per la bonatenenza attrassata dal 1664 fino al 1754 pretesa dall' Università.

Nulla per le spese della lite.

Num. 5.

A di 13 Maggio 1809.

Tra 'l Comune di Caramanico in Abruzzo Citra , patrocinato dal signor Romualdo de Horatiis ;

E l' ex feudatario principe di Caramanico , patrocinato dal signor Giuseppe de Ciutiis ;

Sulla proposta del Cancelliere ;

In-

Intese le parti e' l' Regio Procuratore generale.

Il Comune ha dedotto :

1. Di esser rilevato dalla prestazione di annui ducati 300 , che l' ex barone pretende esigere sotto il titolo di terze censuali.

2. Dalla prestazione di annui ducati 150 per la guardia del castello .

Relativamente all' annua prestazione di ducati 300 per le terze censuali , la Commissione considerando , che negli atti non esiste alcun documento , dal quale si rilevi che quelle si debbano , accorda all' ex barone , in virtù del Real Decreto de' 27 febbrajo corrente anno 1809 , giorni quindici a poter esibire i corrispondenti documenti , qual termine elasso , e non presentati , si daranno sull' assunto le provvidenze di giustizia .

Per rapporto poi all' altra prestazione di annui duc. 150 per la pretesa guardia
dia

dia del castello , considerando la Commissione , che non apparisce dagli atti essersi quella fatta , e che è stata abolita dalla legge de' 2 Agosto dello scorso anno 1806 , ha dichiarato e decreta , che l' ex barone si astenga da tale in-doverosa esazione .

Num. 6.

A dì 13 Maggio 1809.

Tra' Comuni di Calimera e Martano in Provincia di Terra di Otranto , patrocinati dal signor Vito Domenico Fazzi ;

E l' ex barone marchese Giuseppe Gadaleda , patrocinato dal signor Domenico Boccardi ;

Sul rapporto del signor Giudice Saponara ;

Intese le parti , e 'l Regio Procuratore generale.

ie'

Vc-

Veduta l'istanza dell'Università di Calimera de' 16 andato aprile, e quella dell'Università di Martano che vi inerisce del dì 13 corrente maggio; veduti i certificati de' rilevj degli ex feudi di Martano e Calimera degli anni 1546, 1660, 1697 e 1713, della vendita di esse terre fatta dal Fisco a' 3 dicembre 1594; l'apprezzo fattone dal Tavolario Papa per ordine del S. R. C. a' 20 dicembre 1642; i decreti provvisorj del S. R. C. degli 8 Luglio 1741, 6 marzo 1742, 13 luglio e 26 ottobre 1753; i decreti provvisorj della Camera de' Conti de' 3 ottobre 1727, 30 gennajo 1728, 12 ottobre 1742 e 3 luglio 1745; la relazione del Razionale di Camera de Roberto de' 20 aprile 1744; lo stato discusso delle dette Università dell'anno 1627; i decreti provvisosj della Giunta del buon governo de' 7 novembre 1729 e 5 maggio 1730; e gli altri atti in Consiglio e
 1809 N.5. e nella

nella Commissione compilati.

Atteso che il marchese Giuseppe Ga-
deleda non ha dimostrato , che le pre-
stazioni da lui pretese sotto il nome di
ragioni baronali dal Comune di Marta-
no in annui duc. 128 , e dal Comune
di Calimera in annui duc. 66 , siangli
dovute sopra specificati fondi posseduti
da quei Comuni , sarebbero esse non
reali , ma personali ; come tali la Com-
missione le dichiara abolite in virtù
della Regale Ordinanza de' 2 agosto
1806 ; ed avendo esso marchese ed i
suoi autori percepite e consumate in
buona fede quelle prestazioni in vigore
di decreti provvisorj della Camera dei
Conti , della Giunta del buon governo
delle Università e del S. R. C. , e pri-
ma che la lodata Regale ordinanza a-
bolitiva della feudalità fosse stata pub-
blicata , la Commissione lo assolve dal-
la dimanda della loro restituzione con-
tro di lui intentata da' due ricorrenti

Co-

(67)

Comuni ; assolve le parti scambievolmente dalle spese ; ed ordina che si partecipi la presente decisione al Signor Intendente della Provincia di Terra di Otranto.

Num. 7.

A di 15 Maggio 1809.

Tra 'l Comune di Bellante nella prima provincia di Abruzzo Ulteriore , patrocinato dal sig. Ezechiele Galante ;

E l' Amministrazione de' Regj Demanj , patrocinata dal signor Vincenzo Ippoliti ;

Sul rapporto del sig. Giudice Franchini ;

Intese le parti , e 'l Regio Procuratore generale.

L' Università di Bellante domandò nella Commissione feudale sin dal mese di Novembre del 1807 , che l' Amministrazione Generale de' Reali Demanj ,

succeduta al duca di Atri di lei ex barone, dovesse astenersi di esigere annui tomoli 138 di grano e di orzo senza alcun titolo ; annui ducati 9 per paglia e legna ; annui ducati 25 per zecca e portolania ; annui ducati 37 e grana 37 per colta di S. Maria ; annui ducati 25 nel S. Natale per salario di marzo ; annui ducati 20 per piazza e bargello ; ed annui ducati 6 per adoa di terreni suffeudali.

La Commissione avendo inteso più volte il patrocinatoro dell'Amministrazione suddetta, ha concesso al medesimo delle replicate e lunghe dilazioni per giustificare le dinotate prestazioni. Ma siccome questi non ha esibito alcun titolo confacente all'oggetto ; così ha sostenuto con sua istanza , che la prestazione dell'orzo e del grano sia dovuta dall'Università per concessione fatta alla medesima dagli antichi baroni de' forni e mulini. E per sostenere tal

tal assunto , è ricorso alla partita del general catasto del 1754, in cui si portano in grano e biada le rendite del mulino e forno baronali.

Ha pertanto considerato la Commissione, che la massima parte delle contraddette prestazioni sono state abolite dalla legge abolitiva de' feudi ; che la cognizione della piazza , zecca e portolania si appartiene alla Commissione de' Titoli ; e che non debba privarsi la suddetta amministrazione della proprietà del forno e mulino , se mai le appartenga. Quindi intese pienamente le parti e 'l Regio Procuratore generale , ed autorizzata dalla legge di sua costituzione a giudicar le contese feudali , *sola facti veritate inspecta* , ha definitivamente deciso e dichiara.

1. » Che debba l'Amministrazione generale de'Reali Demanj astenersi dalla esazione delle prestazioni suddette , tanto degli annui tomoli 138 di grano e di
e 3 orzo ,

(70)

orzo, quanto per i diritti di paglia, legna, zecca, portolanìa, colta di S. Maria, salario di marzo nel S. Natale, piazza, bargello ed adoa de' terreni suffeudali.

2. » Che per i diritti di zecca, portolanìa e piazza, adisca la Commissione de' Titoli per lo compenso, se mai le competa.

3. » Che dimostrando l' Amministrazione fra 'l termine di due mesi di appartenersi il forno e 'l mulino, posseduti dall' Università, si daranno le provvidenze per la restituzione de' rispettivi locali.

Num. 8.

A dì 15 Maggio 1809.

Tra 'l Comune di Castelnuovo nella seconda Provincia di Abruzzo Ulteriore, patrocinato dal signor Stanislao Melchiorre; E 'l

E 'l principe di Marano , patrocinato dal cavaliere signor Pietro Andreotti ;

Sul rapporto del signor Giudice Franchini ;

Intese le parti , e 'l Regio Procuratore generale.

Essendosi abolita dalla Commissione feudale nel dì 17 marzo di questo corrente anno la prestazione degli annui ducati cento , che il Comune di Castelnuovo corrispondeva al principe di Marano suo ex barone , a titolo di bagliva , portolania , zecca , pesi e misure , fu ordinato colla stessa sentenza di pagarsi dall' Università le quantità attrassate per tutto il mese di dicembre del prossimo scorso anno.

Successivamente ha dedotto la stessa Università , che ne' ducati 100 pagabili all'ex barone sienvi ducati 30 per regalo di Natale e Pasqua. Quindi ha preteso , che questa prestazione non debba comprendersi nel pagamento attrassato.

La Commissione pertanto ha rilevato dallo strumento dell'acquisto del feudo fatto dalla famiglia Caracciolo nel 1671, che ducati 70 pagavansi dall'Università per la bagliva, portolania, zecca, pesi e misure, e ducati 30 pel *presento* di Pasqua e Natale, nel f. 13.

Quindi, intese nuovamente le parti ed il Regio Procuratore generale, ha dichiarato e decreta, che dalle quantità attrassate per la prestazione suddetta dal giorno 2 agosto del 1806, in cui fu pubblicata la legge abolitiva de' feudi, si detraggano annui duc. 30, che corrispondendosi per regalo di Pasqua e Natale.

Num. 9.

A dì 15 Maggio 1809.

Tra 'l Comune di Faggiano in Provincia di Otranto, patrocinato dal signor Gaetano Stendales;

E la

E la principessa di Faggiano, patrocinata dal signor Andrea Pecorari;

Sul rapporto del signor Giudice Saponara;

Intese le parti e'l Regio Procuratore generale.

La Commissione, veduta l'istanza presentata dall'Università di Faggiano a dì 8 scorso novembre, ordina in esecuzione dell'ordinanza regale de' 2 agosto 1806 che la signora principessa Maria Francesca Albertini si astenga d'impedire all'Università ed a' cittadini di Faggiano di poter costruire forni, mulini, centinoli, trappeti e palmenti di qualsivoglia sorte; di poter tenere ed esercitare osterie, taverne, stalle, botteghe lorde e macelli; di poter vendere commestibili e carne tanto all'ingrosso, che a minuto; si astenga essa di esigere dall'Università e da' cittadini di Faggiano il così detto testatico, o vassallaggio, o bocca, pe'quali essa Università dice da
le,

lei pretendersi annui carlini 8 per ogni naturale capo di famiglia, ed altre annue grana cinque sì da essi che da' loro figli di anni sette : si astenga la medesima di esigere grana trentacinque da ogni naturale capo di famiglia, e grani 17 e mezzo da ciascuna vedova sotto il nome di portolania, zecca, o vassallaggio, e riguardo alla portolania e zecca si osservino le Regali Ordinanze de' 2 agosto 1806, de' 21 maggio 1808, e la dichiarazione del Ministero della giustizia degli undici andato aprile : si astenga ella d'impedire a' cittadini di Faggiano l'uso civico per causa di commercio anche fra' concittadini sul demanio ex feudale della stessa terra di Faggiano, e'l loro dominio e loro diritto sul demanio universale, se ve n'è, di essa terra, come anche su' loro territorj appadronati : si astenga essa d'immettere bestiami, o cagionar verun danno ne' territorj ove sono biade, prati, giardini,

dini , vigne , rivi ed altri alberi fruttiferi appartenenti ad essa Università , o a' di lei cittadini. Per ora , e fino a che non sarà altrimenti ordinato , essa principessa non possa esigere ne' fondi Faggianesi soggetti a laudemio più della cinquantesima del loro prezzo. La Commissione si riserva di provvedere sul 5.º e sul 7.º capo di gravami prodotti dall' Università di Foggiano nella sopraddivisata di lei istanza , e sul credito di ducati 1000 , e sulla di lui annualità di ducati 54. 20 , che essa Università dice non dovere ad essa principessa. Le parti fra dieci giorni decorrendi dal dì d' oggi producano i documenti riguardanti tal credito ; qual termine elasso si provvederà come di diritto. La presente decisione si partecipi all' Intendente della Provincia di Terra d' Otranto.

Num.

A dì 15 Maggio 1809.

Tra 'l Comune di Badolato in Provincia di Calabria Ulteriore, patrocinato dal signor Francesco Santangelo ;

E 'l principe di Satriano, patrocinato dal signor Gaetano Spadetta ;

Sul rapporto del signor Giudice cav. Coco ;

Intese le parti e 'l Regio Procuratore generale.

L' Università pagava al feudatario ducati 400 all'anno. Nel 1762 in occasione dello stato discusso la Regia Camera erlinò l'esibizione del titolo ; e nel 1763 il feudatario disse pagarsi a titolo di portolanìa e terzieria , fol. 15. *atti correnti*. Nel 1809, commessa la causa all'arbitramento del marchese Vivenzio allora Luogotenente di Regia Camera ,
al

al titolo già dedotto aggiunse un nuovo, e disse pagarsi anche per ragione di un capitale di ducati 4000, de' quali per istrumento del 1629 era creditore dell' Università, fol. 3 e 23 *atti di arbitramento*. Intanto fin dal 1783 delle quantità annualmente dovute erasi fatto deposito presso la Regia Percettoria provinciale, deposito che 'l feudatario nel 1804 avevasi liberato, prestando però cauzione di restituirlo ad ogni ordine.

L' Università ha preteso tanto di esser esentata dalla continuazione del pagamento, quanto di liberarsi in di lei beneficio il deposito dall'anno 1784 fin oggi.

Proposta la causa in Commissione dal signor cavaliere Coco Giudice Commissario, intese le parti e 'l Regio Procuratore generale;

La Commissione ha osservato:

1. Che il feudatario realmente possedeva la portolania, acquistata fin dal
1589,

1589, fol. 11 *atti corr.* Egli ha dunque legittimamente esatto fin ora , ma questa prestazione è per legge cessata.

2. Della terziera il titolo non costa, nè costa chiaramente il possesso.

3. Sul credito di duc. 4000 la Commissione ha osservato che 'l documento donde costa la di lui esistenza non è già lo strumento de 1629 , ma bensì una copia di un riassunto inscritto in una platea della famiglia del feudatario. La causa del credito è varia : una se ne adduce nel dichiararsi il debito : un' altra nel costituirsi il capitale : altra nel chiedersi l'assenso. Fra le cause in queste varie occasioni addotte sonvene alcune le quali non potrebbero mai produrre un debito all' Università , quale per esempio è quella di essersi pagate pene per i contrabbandi della seta. Finalmente manca il parlamento solenne , senza del quale niun debito si può contrarre dall' Università.

Quindi

Quindi la Commissione ha deciso.

1. Che 'l feudatario non molesti più l' Università pel pagamento degli annui ducati 400.

2. L'Università sia assoluta dal credito preteso dal barone di ducati 4000, e 'l barone a vicenda sia assoluto dalla pretesa restituzione dell' interesse del sopradetto capitale indebitamente esatto.

3. Per la portolania, il feudatario adisca la Commissione de' Titoli pel compenso, e non si molesti per la restituzione del deposito corrispondente a ciò che sarà liquidato essergli stato pagato per causa della sopradetta portolania.

4. Sia l' Università assoluta da ogni prestazione a titolo di terzieria, ed il barone restituisca alla medesima quella parte del deposito corrispondente a tale causa, secondo la decisione da farsi, visto l' esito della dichiarazione per la portolania, dalla Commissione de' Titoli. Qual dichiarazione il barone procuri tra un mese.

Num.

A dì 17 Maggio 1809.

Tra'l Comune di Tortora in Calabria Citeriore, patrocinato dal signor Matteo Schifiui ;

E l'ex barone, patrocinato dal signor Gennaro Brancaccio ;

Sul rapporto del sig. Giudice Franchini ;

Intese le parti, e 'l Regio Procuratore generale.

Essendosi discussi nel dì 17 giugno del prossimo scorso anno 1808 i capi di gravezze dedotti dall' Università di Tortora contro al duca di lei ex barone, furono date nella definitiva sentenza due vicendevoli provvidenze. Una, che'l duca pagar dovesse tutte le quantità attrassate per causa di bonatenenza dal giorno della formazione del catasto dell'anno 1743 in poi, dedotte le
quan-

quantità pagate in conto dallo stesso duca , o pur ritenute dall' Università. L'altra , che ridotta ad annui ducati dugento la prestazione degli annui ducati dugento novantadue , dovuta dalla Università a beneficio del duca in forza di un' antica convenzione , si fosse calcolato l' attrasso per tutto dicembre del precedente anno 1807 alla ragione di annui duc. dugento quindici , per i motivi espressi nella citata sentenza. Ma che non si fosse eseguito l' ordinato calcolo , se prima non venisse liquidato e compensato l' attrasso della bonatenenza , *ne' fog. 2 e 3 del 3. vol.* Indi essendosi calcolati i reciproci attrassi , venne liquidato il debito dell' Università nella somma di ducati duemila e cinque e gr. cinquantacinque , *ne' fogli 31 a 38 di detto vol.* Avverso questo calcolo non fu prodotto alcun richiamo. Sicchè venne ordinato con decreto dei 5 aprile del corrente anno che restasse

(82)

fermo il calcolo anzidetto , *nel fog. 39 di detto vol.*

Quindi , per esecuzione degli accennati ordini , la Commissione decreta , che l'Università di Tortora paghi a beneficio del duca ex barone i ducati due-mile cinque e grana cinquanta-cinque ; e che si adisca per l'esecuzione l'Intendente della provincia.

Num. 12.

A di 18 Maggio 1809.

Tra 'l Comune di Pietra Montecorvino in Provincia di Capitanata , patrocinato dal sig. Carlo Troja ;

E 'l duca di Fragnito , patrocinato dal sig. Gennaro Buonanno ;

Sul rapporto del sig. Giudice Franchini ;

Intese le parti , e 'l Regio Procuratore generale.

L'Uni-

L' Università di Pietra Montecorvino ha dedotto nella Commissione feudale contro al di lei ex barone duca di Fragnito i seguenti capi di gravezze.

1. » Che venga dichiarato demanio comunale l' intero suo territorio ; che quindi non possa l' ex barone esercitar alcun diritto di terraggiare sopra taluni terreni dal medesimo usurpati nel recinto de' di lei demanj ; nè far uso delle legna de' fornelli e di altri luoghi di detti suoi demanj ; e che debba anzi restituirle la difesa di S. Paolo, la mezzana e la mezzanella , e corrispondere in suo beneficio il terraggio nella masseria della Torretta , ed ovunque egli semina.

2. » Che debba l' ex barone astenersi dall' esazione degli annui ducati seicentosessanta e grana sessantacinque , per diverse indebite prestazioni, e restituirle l' indebito esatto.

3. » Che debba liberarsi l' Università

dalla prestazione delle annue tom. settantadue di saragolla ch' esige l' ex barone sopra la di lei difesa, ed esser indennizzata dell' indebito esatto.

4. » Che non sia molestata per gl' interessi di due crediti strumentarj, uno di duc. tremila, l' altro di ducati settecento.

5. » Che non sia obbligata l' Università di avvalersi del baglivo per l' esazione delle fide de' suoi territorj demaniali.

Finalmente che debba l' ex barone pagare in di lei beneficio la bonatenenza attrassata dal 1779 per Agosto del 1807, ascendente a ducati seicentottantotto.

All' incontro il duca ex barone non solo ha impugnato le dedotte pretensioni dell' Università, ma dippiù ha preteso di dichiararsi l' intero territorio feudale, e di esser soprattutto reintegrato e mantenuto nel diritto di terraggiare e fidare.

La

La Commissione , dopo aver *inteso il Regio Procuratore generale e le parti* , ed esaminati gli atti fabbricati in cinque volumi negli aboliti Tribunali della Regia Camera , del S. C. , ed in questa Commissione , ha fatto sopra ciascun punto di contesa le seguenti considerazioni.

Essendosi la Commissione preliminarmente occupata nell'esame del territorio di Pietra Montecorvino , se tutto feudale sia dell'ex barone , o pur demaniale dell'Università , ha creduto di esser ambedue erronee le contrarie posizioni.

L'ex barone è ricorso ad una copia di strumento del 1309, estratta ultimamente dall'Archivio della Regia Zecca ; alle Capitolazioni munite di Regio Assenso del 1524 ; all'acquisto del feudo fatto da' suoi maggiori nel 1580 ; ed a' rilevj del 1539 , 1641 e 1698. Ma niuno di questi documenti vale a dimo-

strar la feudalità dell' intero territorio.

Nella carta Angioina del 1309, benchè si rapporti il diritto di erbaggio, e di fida e diffida in tutto il territorio della Pietra, nondimeno si limita il diritto di terraggiare alle sole terre della Curia, *nel fol. 144 del 2 vol.* E dove il diritto universale e bajulare della fida dai tempi Angioini importasse la feudalità, dovrebbero dichiararsi feudali quasi tutte le terre infeudate del Regno.

Le Capitolazioni che allegansi del 1524 nè anche dimostrano l' assunto della feudalità universale. Poichè, sebbene l' Università avesse supplicato il barone, di esser lecito a' suoi cittadini di pascolare co' loro animali pel territorio della Pietra e Montecorvino, e di laborare e coltivare nel medesimo; pure si disse, *secondo l' antico uso e consueto, excepto per le Regie difese e de lo Conte.* Cercò dunque l' Università di non esser impediti
i suoi

i suoi cittadini nell'esercizio de' civici e soliti loro diritti, *ne' fogli 152 del 2 vol.*

Nello strumento di acquisto del 1580 e ne' citati rilevj non si descrivono i terraggi in tutto il territorio della Pietra. Ma dopo descritti i diversi fondi feudali, si recano con formole vaghe e generali le rendite della fida e diffida, e de' terraggi, *ne' fog. 60 a 68 del 1 vol., e 179 del 2 vol.*

Gli argomenti all'incontro dell'Università benchè non provino di esser suo demanio l'intero territorio, escludono sempre più la feudalità universale. A tal uopo fa osservare, ch'essendosi incorporate al Tavoliere di Puglia ottantasette carra de' suoi territorj, ne ottenne nel 1771 la restituzione di carra ventisei per uso di Mezzana. Chiama eziandio a suo favore lo stato discusso del Reggente Tappia, in cui portansi nell'introito anni ducati sessanta per

l'affitto della difesa; e gli antichi e recenti obblighi de' conduttori della fida dell'erba e delle legna in varj locali della Pietra. Ed allega in fine una risulta fiscale e la relazione del Razionale del Cedolario del 1761, onde costa che da' predecessori baroni eransi rivelate per feudali le sole giurisdizioni ed un bosco denominato le Celle, *ne' fog. 141 a 155 del 1 vol., e 37 a 60 del 2 vol.*

Intanto la Commissione, comechè abbia conosciuto di esser fallaci gli opposti assunti dell'Università e del duca sulla natura feudale, o comunale dell'intero territorio, non ha ugualmente veduto con chiarezza quali sieno i demanj comunali, o ex feudali. Quindi, nell'atto stesso che ha differito la provvidenza sull'identità e distinzione dei rispettivi demanj, ha dichiarato di doversi l'ex barone avvaler del suo diritto ne' demanj ex feudali, e di astener-

nersi di terraggiare ne' luoghi appadronati e demaniali dell' Università ; come pure di esigere le tomola settantadue di saragolla sulla difesa dell' Università, e di fidare a' cittadini le legna solamente de' Fornelli.

Sull' articolo delle diverse prestazioni ascendenti ad annui ducati seicentosesanta e grana sessantacinque , ha veduto la Commissione, che abbia dichiarato lo stesso duca ex barone di essersi la maggior parte abolite dalla legge abolitiva de' feudi , e di non rimanere che le sole prestazioni di annui ducati trenta a titolo di Guardia , e di annui ducati ottanta a titolo di Portolania. In sostegno della prima è l'ex barone ricorso alla compera del 1580 , alle citate Capitolazioni , ed allo stato benanche di Tappia , in cui portasi fra gli esiti dell' Università. E per la seconda ha chiesto di attendersi la liquidazione pendente nella Commissione dei
Ti-

Titoli. Ma qualunque sia l'esito della liquidazione della Portolania, essendo ancor cessata la Guardia della Torre, ha giudicato la Commissione, di doversi abolire l'intera prestazione degli annui ducati seicentosessanta e gr. santacinque.

Per i due crediti strumentarj, ha la Commissione avvertito, che il primo credito di ducati tremila nasce da diversi strumenti esibiti negli atti. Da questi apparisce, che ducati duemila trecento cinquantadue e gr. ventotto eransi ceduti alla duchessa di Fragnitò da varj creditori dell'Università nell'anno 1617; e che soli ducati seicentoquarantasette e grana 72 furono nello stesso anno da lei somministrati alla medesima Università con istrumento munito di Regio Assenso, per soddisbarsene pesi fiscali, *ne' fog. 266 a 289 del 1 vol.* L'altro credito di ducati settecento nasce da strumento del 1737, roborato benanche di

di Regio Assenso , onde costa di essersi versati nelle spese di una lite sostenuta dall' Università nel Tribunale della Sommaria , *ne' fog. 77 a 89 del 1 vol.* Ma non essendosi esibiti gli strumenti radicali de' primi crediti ascendenti a ducati duemila trecentocinquantadue e gr. ventotto , ha perciò la Commissione ordinato di doversi tai documenti esibire , ed ammetter per ora così i ducati seicentoquarantasette e gr. settantadue , che il credito di ducati settecento dell' anno 1737.

Non si è occupata la Commissione sul gravame relativo all' esazione della fida per mezzo del Baglivo ex baronale , per essere evidentemente abusivo , ed abolito dalla legge.

Finalmente ha veduto la Commissione , che non dubitandosi dalle parti di essersi liquidata la bonatenezza dovuta dal barone in annui ducati venticinque e gr. trentuno , e venendo ammesso col-

la

la presente sentenza l'ultimo credito ex baronale di duc. settecento, debbasi perciò ammettere la compensazione del debito e credito rispettivo.

Autorizzata pertanto la Commissione dalla legge di sua costituzione a decidere le contese feudali, *sola facti veritate inspecta*, e per esecuzione della legge e decreti abolitivi della feudalità, ha definitivamente deciso e dichiarata.

1. Si assolvano vicendevolmente l'Università e'l duca ex barone dalla reintegra rispettivamente pretesa del demanio universale, o ex feudale dell'intero territorio della Pietra.

Quindi si serva l'ex barone del suo diritto di fidare e terraggiare tanto nei suoi demanj chiusi e fondi burgensatici, quanto ne' demanj aperti ex feudali; dedotti da questi ex feudali i pieni usi civici, anche per causa di commercio fra' concittadini. Ma si astenga di

di fidare e terraggiare ne' luoghi appa-
dronati così chiusi, come aperti, e de-
maniali dell' Università ; di più esigere
le tomola settantadue di saragolla sulla
Difesa dell' Università ; e di fidare ai
Cittadini le sole legna nel territorio dei
Fornelli. Si riserva non però la Com-
missione di giudicare sulla liquidazio-
ne e pertinenza de' rispettivi demanj ,
dopochè saranno esibiti fra lo spazio
di giorni quindici gli stati discussi e
gl' interi catasti dell' Università , ed
altri documenti relativi al vicendevo-
le assunto. Ed intanto restino ambedue le
parti nel possesso in cui trovansi rispet-
tivamente di fidare e terraggiare secon-
do il solito , senza il pregiudizio delle
di loro ragioni , e fatto l' obbligo dalle
medesime di stare a quanto verrà giu-
dicato.

2. Si astenga parimente l' ex barone
di esigere sotto qualunque titolo le pre-
stazioni degli annui duc. seicentosessan-

ta e gr. sessantacinque. Si assolva dalla pretesa restituzione dell'indebitato esatto, ed adisca la Commissione de' Titoli per lo compenso, se gli compete, della Portolanà.

3. Esibisca l'ex barone fra'l termine di giorni quindici i documenti radicali degli antichi crediti strumentarj ascendenti a duc. duemila trecento cinquantadue e grana ventotto. Ma continui l'Università a corrispondere in beneficio del medesimo ex barone le annualità de' due crediti di duc. seicentoquarantasette e grana settantadue, nascente dallo strumento del 1617, e di ducati settecento dovuti in forza dello strumento dell'anno 1737.

4. Si serva del suo diritto l'Università per l'esazione delle fide ne'suoi territorj demaniali.

5. Sia lecito al duca ex barone di compensare le annualità a lui dovute dall'Università pel capitale di ducati
set-

settecento colle quantità dal medesimo dovute all' Università per causa di bonatenenza.

Finalmente si assolvano vicendevolmente le parti per le spese della lite.

Num. 13.

A dì 19 Maggio 1809.

Tra 'l Comune di Cotrofiani in Provincia di Otranto, patrocinato dal signor Mariano Tarantino;

E l' ex barone, patrocinato dal signor Tommaso Colangelo;

Sul rapporto del sig. Giudice Franchini;

Intese le parti, e 'l Regio Procuratore generale.

Essendosi discussi nell' udienza della Commissione feudale i capi di gravetze dedotti dall' Università di Cotrofiani contro al suo ex barone, intesi il Re-
gio

gio Procuratore generale e le parti contendenti , la Commissione ha risoluto di passar taluni gravami all'ordine del giorno, e di decidere speditamente gli altri, che vengono aboliti dalla legge non meno e da' decreti abolitivi della feudalità, che da' principj adottati ne' precedenti giudicati. Quindi ha concordemente deciso e dichiara.

1. Il diritto della devoluzione e confiscazione de' beni, secondo le regole della camera ducale, resti abolito, anche per consenso delle parti. E per la devoluzione de' fondi devolvibili, si osservino le disposizioni della legge.

2. Si astenga l'ex barone dall'esazione della pena de' danni dati, e dalla diffida.

3. Si astenga parimente l'ex barone di più esigere la prestazione degli annui carlini sette a fuoco.

4. Si astenga ugualmente l'ex barone di esigere i carlini due per pascolo di
cia-

ciascun moggio di territorio appadronato , e le grana 6 a titolo di accordo per ogni animale che s'introduce nei medesimi , come pure di fidare così in detti territorj , che ne' demaniali dell' Università. Si astenga molto più di esiger qualunque prestazione pel pascolo delle frondi delle viti. Sia bensì lecito all' ex barone di fidare ne' suoi demanj aperti , dedotti gli usi civici anche per causa di commercio frai concittadini. Ma fino alla divisione dei demanj si astenga egli di far nuove chiusure.

5. Si astenga altresì l' ex barone di esigere un porco per ogni 5 che posseggono i cittadini.

6. Ciascun possessore si serva del suo diritto d'incidere gli alberi ne' proprj fondi a tenore della legge , senza licenza dell' ex barone.

7. La decima del prezzo nella vendita de' fondi decimabili si riduca a
1809. N.5. g quin-

quinquagesima a tenor della legge.

8. Si astenga eziandio l'ex barone di esiger carlini 5 per ogni masseria a titolo di *jus mannae, et lignandi*.

9. Si astenga finalmente l'ex barone di più esercitare il diritto di scannaggio. E per lo compenso, se gli compete, adisca la Commissione de' Titoli.

Num. 14.

A dì 19 Maggio 1809.

Tra 'l Comune di Vallata in Principato Ulteriore, patrocinato dal signor Pietro Natale;

E l'ex barone duca di Gravina, patrocinato dal signor marchese Puoti;

Sul rapporto del signor Giudice Pedicini;

Intese le parti, e 'l Regio Procuratore generale.

L'Università di Vallata nel 1801 produsse

dusse nell'abolito Tribunale della Regia Camera molti capi di gravezze contro del duca di Gravina ex feudatario di quella terra , quali furono concordati con istrumento stipulato nel 1805 roborato di decreto di *expedit* e di Regio Assenso. Quindi è venuta in questa Commissione , ove ha ripetuti tre capi delle gravezze già concordate , e pe' quali ha creduto che la transazione si dovesse come lesiva rescindere. Ne ha aggiunti poi quattro altri , che in tutto formano il numero di sette , e sono i seguenti.

1. Che debba il duca astenersi da qualunque esazione di terraggio sull'intero territorio di Vallata , mancandogli il titolo dell' esazione , e non essendo feudali i territorj su' quali esige.

2. Ch' essendosi con istrumento del 1720 assegnati ad essa Università tomoli 380 di terreno del Demanio di Maggiano , ed avendone il duca occupata

una porzione , ed un' altra parte dell' estensione di tomoli 71 data a censo a varj particolari, perciò le dovesse restituire l' occupato , ed i canoni della parte censita dovessero cedere a di lei beneficio.

3. Che debba darsi luogo alla revindica , una co' frutti indebitamente percepiti , della Mezzana detta Valledonne da esso duca usurpata, non ostante che con l' ultima convenzione se le fosse fatto rinunziare ad ogni diritto, e quando si credesse che la revindica non avesse luogo , se le dovesse accordare la reintegra in forza della Prammatica .

4. Di non esser molestata per quattro capitali stramentarj pretesi da esso duca , con restituirle le quantità malamente esatte per causa d' interessi.

5. Che debba il duca astenersi di fidare il pascolo estivo della Montagna, e dall' esazione della diffida.

6. Che siccome i territorj di essa
Uni-

Università sono aperti pel pascolo degli animali tanto de' cittadini che del duca, così i territorj del duca , specialmente quelli del Casale e di Santalucia , dovessero essere aperti per lo pascolo degli animali de' cittadini.

Finalmente , ch' essendo l'estaglio di annui ducati 350 che paga l'Università per l'affitto della bagliva e della portolania lesivo , perciò si dovesse l'estaglio medesimo ridurre ne' termini del giusto.

La Commissione rapporto al primo capo ha rilevato , che tre strumenti di convenzione sono stati stipulati tra l'Università ed i baroni *pro tempore*, tutti e tre muniti di decreti di espedienza e di Regj Assensi.

Il primo di essi fu stipulato nel dì 27 febbrajo del 1562 colla duchessa allora di Gravina Beatrice Ferrillo , e fu stabilito che ogni cittadino, o forestiere che seminasse in quel territorio

dovesse pagare il terratico di un tomolo per ogni tredici di raccolto.

Il secondo strumento poi fu stipulato nel 1627 tra'l feudatario di quel tempo Francesco del Tufo e la stessa Università, e col medesimo fu stabilito, che il terratico di ogni tredici uno si riducesse alla mezza semenza.

Il terzo finalmente fu stipulato nel 1805, e con questo il terratico fu ridotto a sole cinque misure per ogni tomolo di seminato, da compassarsi col compasso ch'è in uso nella Puglia.

L'Università impugnando specialmente quest'ultima convenzione, ha assunto che il barone non aveva niun diritto di esigere il terratico suddetto. 1. Perchè non aveva la feudalità dell'intero territorio. 2. Perchè essa aveva i suoi demanj e le sue difese, e vi erano i territorj franchi dal peso suddetto, specialmente quelli della Chiesa e Luoghi Pii. 3. Perchè aveva promiscuità di terri-

ri.

ritorio colle Università convicine.

Ma la Commissione ha considerato , che quantunque non potesse difficultarsi di non essere il territorio di Vallata interamente feudale , pure veniva ad incontrarsi l'ostacolo delle tre convenzioni di sopra rapportate , in particolare dell'ultima , con la quale si era transatto il dubbio evento della lite che derivava principalmente dalle due precedenti convenzioni osservate per tanto tempo , e non è da difficultarsi , che sul dubbio evento della lite la legge permette di transigere. Inoltre ha considerato che la transazione non fu lesiva , anzi l'Università ne venne a ricevere molto vantaggio , giacchè la prestazione che prima era di mezza semenza , ossia di dodici misure per ogni tomolo di seminato , fu ridotta a sole cinque misure , e perciò ha creduto , che la transazione fatta per questo punto dovesse rimanere ferma , esentandone

però dalla stessa prestazione tutte le Difese , Demanj ed altri luoghi proprj dell'Università, come pure i vigneti ed arbusti tanto fatti, che da farsi, i giardini per frutta ed ortolizj, secondo per altro nella stessa convenzione fu stabilito.

Rapporto al secondo capo la Commissione ha avuto presente lo strumento stipulato nel dì 7 marzo 1720 , col quale il duca compensando i diritti che l'Università aveva sul territorio di Maggiano , ne staccò dal medesimo una porzione di 380 moggi , e l'assegnò in pieno dominio all' Università. Essendo dunque detti 380 moggi divenuti proprj dell'Università, diritto non poteva avere il duca di dare a censo moggi settantuno di essi, come fece a varj particolari colla corrisponsione del canone in suo favore. Non cadendo alcun dubbio quindi sulla dimanda dell'Università di essere reintegrata di detti moggi settantuno censiti dal duca , non poteva per
con-

conseguenza cadere su di essi la transazione, la quale, niente dandosi, e niente promettendosi, non può aver luogo.

Nè è sembrato alla Commissione medesima, che potesse costare l' assunto che la transazione fatta sia individua, e che perciò non possa scindersi, giacchè quantunque una sia stata la transazione, nondimeno non fu una la cosa transatta, ma tante cose diverse quanti erano i capi di gravezze prodotti, ed essendo così, la transazione può rimanere ferma per quei capi ove lesione non sia intervenuta, e rescindersi per gli altri che sono stati lesivi, a similitudine delle vendite che si fanno di più cose, per le quali dice la legge, che quantunque una sia la compera, pure tante sono le stipule e tante le azioni per l' evizione, quante sono le specie che sono comprese nella vendita.

Per tali considerazioni adunque la Commissione ha creduto, che la transazione
sa-

sazione fatta nel 1805 non dovesse per questo capo valere , e che il duca dovesse res'ituire all' Università gl' interi moggi 380 , ed i censuarj del quantitativo del terreno censito , invece di corrispondere a lui i canoni , dovessero pagarli all' Università.

In quanto al terzo capo , che riguarda la reintegra della mezzana denominata Valledonne , la Commissione ha considerato , che con la rapportata convenzione del 1805 l'Università rinunciò alla stessa dimanda che allora aveva fatta in Regia Camera , e solamente si riservò il diritto di potervi pascere i cittadini co' loro bovi e vacche aratorie. La ragione però della rinuncia fu , che le mancarono allora i documenti onde dimostrare il suo dominio. Quel che però era ad essa ignoto , venne posteriormente a dimostrarcelo il duca medesimo , il quale volendo convalidare taluni suoi crediti , esibì tra gli altri
 uno

uno strumento stipulato a dì 10 giugno 1627 , in cui appariva , che l'Università per un debito contratto con Francesco del Tufo in quel tempo barone di Vallata , aveva ipotecata la detta Difesa. Lo stesso venne a rilevare dalle capitolazioni del 1560 fatte con Beatrice Ferrillo allora feudataria. Per tali documenti adunque conobbe , che la convenzione fatta per tale Difesa era stata ad essa lesiva , onde ne produsse il gravame in questa Commissione.

Il duca per opposto dimostrò , che la detta Difesa quantunque prima fosse stata di dominio dell'Università , nondimeno per un debito di ducati quattromila centosettantacinque e grana venticinque per esecuzione di sentenza del S. C. l'era stata sequestrata , e quindi sotto l'asta dello stesso S. C. era stata venduta , ed avendo offerto Donato Antonio de Marinis per persona nominanda , aveva poi nominata la duchessa

Ful-

Fulcia del Tufo , a cui nel 1633 era stato dato il possesso.

La causa del debito dell' Università nello strumento suddetto non si vede espressa , ma si trova rapportata nel capo 342 delle risoluzioni dello stesso Donato Antonio de Marinis , che fece da oblatore. Ivi si dice : *Universitas condemnata extitit ad praefato baroni solvendum magnam pecuniarum quantitatem , in qua ærarii , qui pro tempore fuerunt , debitores remanserunt.* Non fu dunque un debito dell'Università , ma un debito degli erarj dovuto al barone , e quindi si scorge con quanta ingiustizia fu l'Università condannata a pagare il debito altrui.

Tutti questi fatti han formato grandissimo peso nell'animo della Commissione , perchè dovesse aver luogo la revindica. Ad ogni modo avendo considerato che veniva ad urtarsi non solo colla transazione , ma col giudicato del
S.C.,

S. C. , l'è sembrato meglio di dare piuttosto luogo alla dimanda della reintegra a norma della notissima *Pram. 18 de adm. Univers.* , la quale non può ricevere ostacolo nè dalla transazione , nè dal giudicato. Quindi nell'atto stesso che ha condannato il duca a restituire la Difesa all' Università , ha creduto giusto , che la stessa rimanesse debitrice del duca del capitale di ducati quattromila centoventicinque e grana venticinque col corrispondente interesse alla ragione del cinque per cento.

Sul quarto capo, che riguarda quattro crediti strumentarj dall' Università impugnati , la Commissione ha fatto le sue considerazioni su ciascuno di detti crediti.

Il primo contiene un capitale di ducati millecinquecento dovuto in forza di strumento stipulato a dì 3 gennajo 1619. Da questo si rileva , che il credito nacque da attrassi fatti dagli erarj,
che

che il barone allora Francesco del Tuso volle pagati dall' Università. Essendo quindi tanto infetta la radice, ed essendosi considerato ancora, che portando tal credito l'epoca del 1619, ed avendo lo stesso barone agito posteriormente nel S. C. per ottenere la soddisfazione di tutti i crediti provenienti da attrassi fatti dagli erarj. passati, perciò l' ha creduto compreso nella sentenza profferita dallo stesso S. C. nel 1628, ed in conseguenza per quest' altra ragione ha giudicato, che l'Università non dovesse pagare, ma che il duca dovesse restituire l' indebito esatto per causa dei frutti dal dì della lite mossa nell'abolita Regia Camera, quali frutti dopo calcolati nel loro importo, dovessero per la somma che risulterà dal calcolo imputarsi in diminuzione del capitale di duc. quattromila centoventicinque e gr. 25, di cui si è parlato nel cap. 2.

Pel secondo credito di ducati novecento,

cento , che nasce da strumento stipulato tra l'Università e Scipione Natale, e dal di costui nipote ceduto al barone Francesco del Tufo , la Commissione ha considerato che il denaro fu dato per talune occorrenze dell' Università : che si trova descritto nello stato formato dal Reggente Tappia : che fu munito di Regio Assenso : e che per due secoli l'Università non siasene giammai doluta , e perciò ha creduto di ammetterlo.

Ha creduto di ammettere ancora l'altro credito , che porta l' epoca de' 20 Agosto 1641 del capitale di ducati settecento, che si dissero dati dallo stesso barone Francesco del Tufo per pagare gli eredi di Orazio Crisconio creditore per partite fiscali attrassate , avendo considerato , che la causa del debito era legittima , e che il contratto non mancava de' solenni prescritti dalla legge.

Il quarto credito finalmente sorge da
uno

uno strumento stipulato a' 26 Giugno 1713 tra le sorelle Domenica ed Angela Barra coll'erario del duca di Gravina, ove si asserisce, che in vigore di pubbliche cautele l'Università era debitrice delle sorelle anzidette, le quali erano succedute a Potito de Luca. La Commissione ha quindi considerato, che mancando lo strumento del credito originario di Potito de Luca, ed ignorandosi come le suddette sorelle Barra fossero succedute al detto Potito, perciò ha creduto di non doverlo ammettere.

Rispetto al capo 5 la Commissione ha considerato, che comprendendosi nella montagna di Vallata territorj tanto dell'ex feudatario, che dell'Università, di cittadini e de' Luoghi Pii, ognuno dovesse avere la facoltà di disporre dell'erba agreste de' proprj fondi, e perciò ha creduto di prescrivere che il duca si servisse del suo diritto ne' fondi di suo dominio, ma si dovesse astenere
di

di esercitarlo ne' fondi alieni.

In quanto al capo 6 non avendo l'Università dimostrato con legittimi documenti, che i territorj denominati il Casale e Santalucia fossero demaniali aperti del feudo, ed avendo per opposto il duca colla reintegra specialmente fatta da Paolo Poderico dimostrato, che sieno corpi feudali chiusi, perciò ha stimato di non dar luogo alla domanda dell'Università di potere, cioè, esercitare la servitù del pascolo ne' territorj menzionati.

Non si è occupata finalmente la Commissione ad alcuno esame rispetto al capo 7, che riguarda la Bagliva e la Portolania, spettandone la cognizione all'altra Commissione eretta per la liquidazione de' Titoli.

Per tutte le considerazioni quindi di sopra addotte, intese le parti e'l Regio Procuratore generale, ha pronunziata la seguente sentenza.

1809. N.5.

h

i.

1. Che rispetto al pagamento del terraggio si esegua il capo primo dello strumento di convenzione stipulato a dì 2 febbrajo 1805, *fol. 47 a 1. a 48 atti de' Capi di gravanze prodotti nella Commissione*, a qual effetto sia lecito al duca di Gravina di esigere il terraggio suddetto alla ragione di misure cinque per ogni tomolo di seminato, con farsene però l'esazione sulle aje, e con usarsi il compasso all'usanza di Puglia, e con doverne essere esentati i seminati, che si faranno ogni anno nelle Difese e demaniali dell'Università, e nei territorj de' particolari cittadini piantati di viti e di arbusti tanto fatti, che da farsi, come pure ne' giardini per frutta ed ortolizj, siccome sta espressamente convenuto e stabilito nel di sopra citato strumento.

2. Si condanni lo stesso duca a restituire all'Università tutto il quantitativo mancante de' tom. 380, che collo
 stru-

strumento del 1790 furono assegnati alla stessa Università nella Difesa detta di Maggiano , e che si dissero designati e circoscritti con termini lapidei , e tutti i cittadini , a' quali il duca staccando una porzione di detti tom. 380 ha dato in enfiteusi tom. 71 colla corrispon- sione degli annui canoni in suo bene- fizio , in vece di pagare da ora innanzi al duca suddetto i canoni menzionati , gli debbano pagare in beneficio dell' U- niversità.

3. Sia reintegrata l' Università nel pieno dominio della Mezzana denomi- nata Valledonne , ma resti la stessa U- niversità debitrice del duca della som- ma capitale di duc. quattromila cento- settantacinque e gr. 25 , che l' abolito S. C. con sentenza de' 20 Gennajo 1628 condannò l' Università a pagare all' ex feudatario di quel tempo Francesco del Tufo , con pagarne l' annuale interesse alla ragione del cinque per cento a nor- ma della Prammatica.

4. Resti il duca assoluto dalle dimande dell' Università pe' due capitali, uno di ducati novecento contratto da Scipione Natale, e da questi poi ceduto con istrumento del 1627 al suddetto ex barone Francesco del Tufo, e l'altro di ducati settecento, che lo stesso del Tufo con istrumento de' 20 Agosto 1641 pagò all' Università per dismettere un debito di consimil somma, ch'ella aveva cogli eredi di Orazio Crisconio creditore per fiscali attrassati. Resti per opposto la stessa Università assoluta dalle dimande del duca per gli altri due capitali, uno di ducati seicento acquistato dal duca di Gravina a' 26 Giugno 1713 dalle sorelle Domenica ed Angela Barra, e l'altro di ducati millecinquecento acquistato dal suddetto Francesco del Tufo a dì 3 gennajo 1619; e 'l duca per questo solo capitale sia condannato a restituire le annualità indebitamente esatte dal dì della lite mos-

sa nell'abolita Regia Camera, cioè dal di 22 Marzo 1803, da calcolarsi richieste le parti dal Razionale Cristofaro de Simone, e fatto che sarà il calcolo, la somma di cui rimarrà il duca debitore, debba imputarsi in diminuzione del capitale di ducati quattromila centoventicinque e gr. 25, di cui l'Università è rimasta debitrice, secondo si è detto nel di sopra rapportato capo 2.

5. Si serva il duca menzionato del suo diritto per l'affitto dell'erba agreste ne' territorj di suo pieno dominio posti nella montagna della terra di Vallata, e si astenga dall'affitto dell'erba ne' territorj dell'Università, de' particolari cittadini e de' Luoghi Pii, posti parimente nella montagna medesima.

6. Dichiara, che non ha luogo la domanda dell'Università di avere il pascolo ne' territorj ex feudali denominati il Casale e Santalucia.

7. Finalmente per la Bagliva e Porto-
h 3 to-

tolania si astenga il duca di più esigere, e le parti adiscano per lo compenso l'altra Commissione eretta per la liquidazione de' Titoli.

Per le spese della lite si assolvano le parti scambievolmente.

Num. 15.

A dì 20 Maggio 1809.

Fra' zelanti cittadini della terra di S. Marzano in Provincia di Principato Citeriore, patrocinati dal sig. Francesco Orsini ;

E 'l già barone principe di Cimitile, patrocinato dal signor Domenico de Simone ;

Sul rapporto del signor Giudice Pedicini ;

Intese le parti , e 'l Regio Procuratore generale.

Il Comune ha dedotto di esser esentato

tato dalle prestazioni , che l' ex barone pretende esigere sotto gli speciosi titoli di piazza e di statera.

La Suprema Commissione considerando che l' ex barone niun documento ha prodotto donde dedur si possa la legittimità di tali diritti.

Considerando che tali prestazioni sono state abolite dalla legge abolitiva della feudalità de' 2 Agosto 1806 , ha deciso che l' ex barone se ne astenga.

Num. 16.

A dì 20 Maggio 1809.

Fra 'l Comune di Dománico nella Provincia di Calabria Citeriore , patrocinato dal sig. Antonio Vitale ;

E l' ex feudataria matchesa della Valle Siciliana , patrocinata dal sig. Ferdinando Brisio ;

Sul rapporto del Cancelliere ;

Intese le parti, e 'l Regio Procuratore generale.

Il Comune ha dedotto di restituirsigli un mulino da lui costruito, ed usurpato dall'ex baronessa una co' frutti da lei percepiti dal giorno dell'occupazione.

L'ex baronessa non ha negata l'occupazione: ha dedotto di avervi fatte delle opere per perfezionarlo, e si è riservato di esibire i documenti in giustificazione de' suoi crediti.

La Suprema Commissione feudale, anche attento il consenso prestato dall'ex baronessa nell'istanza *fog.* 26, decreta che gli si restituiscia il mulino insieme co' frutti dal dì dell'occupazione, Per la liquidazione di tali frutti e delle spese che l'ex baronessa dice di aver fatte per perfezionarlo, si commetta al Tribunale di prima istanza della Provincia, perchè liquidi gli uni e le altre, intese le parti, e senza pregiudizio delle loro ragioni.

Num.

A di 20 Maggio 1809.

Fra 'l Comune di S. Cassiano in Provincia di Otranto, patrocinato dal sig. Stefano Guarnieri Rossi ;

E 'l duca Frisari, patrocinato dal sig. Gennaro Buonanni ;

Sul rapporto del sig. Giudice Sapona ;

Intese le parti, e 'l Regio Procuratore generale.

Veduti i certificati de' rilevj di S. Cassiano, e delle loro informazioni degli anni 1545 al 1549, de' conti erariali Regj del 1553 al 1555, de' rilevj del 1562 e 1567 ; le provvisioni di Campanile Presidente della Sommaria degli anni 1585, 1586 e 1588 ; il certificato del repertorio del disperso registro *partium* degli anni 1587 a 1588, della vendita di S. Cassiano de' 9 giugno
1589

1589 , de' rilevj del 1651 e 1682 ; lo strumento di vendita di S. Cassiano dei 20 ottobre 1747 , e la partita del suo apprezzo inseritavi del Tavolario Vecchioni ; vedute le istanze dell' Università di S. Cassiano de' 6 maggio , 9 e 14 giugno 1808 , e 18 aprile 1809 ; l' istanza del duca Frisari del dì 1 luglio 1808 , e tutti gli altri atti. In vigore del Real decreto de' 2 agosto 1806 dichiara abolita la prestazione dell'annua mercede all'esattore della decima ex feudale detta dall'Università diritto di Baglivo : riguardo al diritto su'trappeti ordina , che si esegua quello è prescritto dall'articolo 13 dello stesso Real decreto : dichiara col medesimo Real decreto abolita la prestazione delle annue grana dodici a testa per lo mantenimento di due mulini , come anche quella del così detto connatico , o ragione delle femine quando si maritano : dichiara abolita l'erbatia sopra tutte le mandre ,
e la

e la prestazione di una pecora o di una capra per ogni dieci. Riguardo alla decima che l'Università di S. Cassiano allega pretendersi dal duca di Frisari sopra il grano, orzo, avena, fave, fagioli ed altri generi, non dedotte la semenza e le spese di coltura: riguardo alla decima sul vino mosto e sulle olive del vigneto e dell'oliveto che l'Università di S. Cassiano allega esser di sua pertinenza; e riguardo alle ragioni dette baronali su' fondi sì rustici, che urbani, che l'Università dice pretendersi dal duca Frisari in annui duc. cinquantaquattro circa, ratizzati parte in polli, parte in cera, e parte in denaro: la Commissione ordina, che il duca Frisari non possa esigere altra prestazione, che soltanto la decima portata dal catasto sui fondi stabili, e soltanto sul grano, orzo, avena, fave triturate sull'aja, sulla bambagia, sugli olj, sul lino e sul mosto, escluso ogni altro genere. Tal de-

decima si esiga dal duca Frisari su' luoghi che tali generi producono, senza che i proprietarj de' fondi sieno tenuti asportarla ne' di lui magazzini, cantine, o aje, ma per la decima degli olj si esegua l' articolo 13 del citato Real decreto. Riguardo alla decima del prezzo, che l' Università di S. Cassiano allega pretendersi dal duca Frisari ne' contratti traslativi di dominio, la Commissione ordina, che esso duca non esiga più della cinquantesima parte del prezzo ne' soli contratti di vendite di fondi stabili portati nel catasto come soggetti a prestazione decimale, e dedotte le migliorie fattevi da' possessori. Assolve il duca Frisari dalla dimanda dell' indebito esatto contro lui intentata dall' Università di S. Cassiano. Nulla nelle spese. La presente decisione si partecipi all' Intendente della Provincia di Terra d' Otranto.

Num.

(125)

Num. 18.

A dì 22 Maggio 1809.

Fra 'l Comune di Calitri in Provincia di Principato Ulteriore, patrocinato dal sig. Giovanni Corbi ;

E 'l principe di Teora , patrocinato dal sig. Michele Tozzoli ;

Sul rapporto del sig. Giudice Martucci ;

Intese le parti e 'l Regio Procuratore generale ;

In seguito della decisione pronunziata dalla Commissione feudale nel dì 10 di febbrajo di quest' anno nella causa fra 'l Comune di Calitri e 'l principe di Teora , il principe ha chiesto per sette capi la spiega della suddetta decisione , e 'l Comune ha soggiunto la domanda di tre provvedimenti da darsi in conseguenza della medesima decisione.

Gli

Gli articoli di spiega domandati dal principe di Teora sono i seguenti.

1. Che la fida degli animali al pascolo nell' ex feudo di Castiglione sino al dì che la sentenza non si accetti e si metta in esecuzione , debba pagarsi a tenore de' precedenti decreti del S. C. e della Regia Camera , per quanto si è convenuto e per quanto si è pagato dagli esteri , tanto più che da Novembre fino al dì 8 Maggio corrente anno han goduto dell' erba de' parchi e di tutte le altre comodità di mandre , scarajazzi ec.

2. Che tutti gli animali gregarj debbano dal dì 8 Maggio uscire dalla difesa , restando i soli bovi aratorj e le vacche gualanelle addette all' aratro.

3. Che la fida delle legna debba parimente pagarsi sull' antico piede , fino a che la cennata sentenza non sia accettata ed eseguita ; dovendosi spiegare che fosse permesso a' cittadini di Calitri

litri l'uso delle sole legna morte , e non già degli alberi fruttiferi.

4. Che l'uso de' parchi riservato al principe , debba spiegarsi tanto pe' proprj animali , quanto per quelli de' di lui affittatori , dovendo uscire da' parchi esistenti gli animali de' cittadini.

5. Che debbasi spiegare in qual giorno del mese di dicembre possano entrare gli animali de' cittadini a pascere , giacchè volendo seguire le tracce delle antiche informazioni , in quella dell'anno 1503 si precisa l'ingresso degli animali a' 25 di dicembre di ciascun anno, anche a riflesso di esservi a tutto dicembre le ghiande nel bosco di assoluta pertinenza del principe.

6. Che pe' terraggi nella parte seminatoria di Castiglione si debba ordinare l'esazione tanto delle reste a tutto Agosto 1807 , quanto dell'annata di Agosto 1808 , a tenore de' libri del compasso.

7. Che

7. Che anche de' terraggi nel demanio ex feudale di Calitri si debba ordinare l'esazione delle reste a tutto Agosto 1808, giusta i libri del compasso, giacchè la sentenza avrà luogo dopo che sarà accettata ed eseguita.

I provvedimenti domandati dal Comune sono.

1. Che si astringa il principe di Teora alla restituzione di tuttociò che ha esatto per le decime della bagliva in contravvenzione de' decreti dell'abolita Regia Camera e della Commissione.

2. Che da' terraggi, che dovranno corrispondere i cittadini nel prossimo raccolto nel modo prescritto dalla sentenza, si ritenga la stessa quantità di generi che fu dal Commesso del Ricevitore di Avellino venduta pel debito del principe di Teora.

3. Che si astringa il principe al pagamento di ducati novecento novantuno, gr. 66 e due terzi, cioè ducati seicento-

ven-

venticinque pel capitale della taverna ,
e ducati trecentosessantasei , gr. 66 e
due terzi per sette annate ed un terzo
di frutti.

La Commissione, intese le parti, ed
il Regio Procuratore generale.

Considerando sul primo e sul terzo
articolo delle spiegazioni domandate dal
principe di Teora , che la decisione
della Commissione è dichiarativa degli
antichi diritti del Comune , che sareb-
be retroattiva ne' suoi effetti ; conside-
rando , che la misura della fida stabilita
co' decreti degli aboliti Tribunali della
Camera e del Consiglio fu interina , e
valevole sino alla sentenza definitiva ;

Considerando sul secondo , che i do-
cumenti del 1494 e del 1504 , su' quali
la Commissione fondò la servitù acqui-
stata dal Comune sul bosco e sul feu-
do di Castiglione sono spiegati dall'os-
servanza di 220 anni , fra' quali l' Uui-
versità tenne in affitto il bosco , per-
1809. N.5. i cioc-

ciocchè in tutti gli strumenti di affitto si conveniva , che nel dì 8 di maggio dovessero uscire gli animali gregarj ;

Considerando sul quarto , che la Commissione ha conservato all' ex barone i parchi esistenti in Castiglione come una conseguenza del suo dominio , ed ha impedito i nuovi solo per non diminuire la servitù acquistata dal Comune ;

Considerando sul quinto , che l' immissione degli animali di Calitri nel bosco di Castiglione deve aver luogo , quando non turbi al padrone la raccolta del frutto pendente ;

Considerando sul sesto , che se i depositi de' terraggi di Castiglione ordinati co' decreti del Consiglio e della Camera fossero esistenti , il Comune sperimenterebbe su di tutti il beneficio della riduzione del partitojo ; e che il Consigliere Targiani nel liberare i suddetti depositi ricevette l'obbligo del principe di Teora di pagare quel che sarebbe
stato

stato giudicato ; considerando d' altronde , che nell' interloquire su questo capo delle domande del principe , conviene uguagliare la condizione di tutti i possessori , e non fare migliore la sorte di quelli che sono tuttavia debitori di reste a tutto l' anno 1807 ;

Considerando sul settimo , che dovunque l' esazione non è stata fatta , si deve adottare la nuova misura dichiarata dalla Commissione coll' ultima decisione , e che mancano i dati necessarj a fare con esattezza la riduzione del compasso all' undecima ;

Considerando sulla prima delle tre domande del Comune , che ogni esazione fatta dall' ex barone , o dal di lui conduttore contro gli ordini del Giudice che ne davano la norma , sia illegittima e soggetta perciò a ripetizione ;

Considerando sulla seconda , che la vendita de' depositi fatta per conto dell' ex barone sia egualmente un attenta-

to contro gli ordini del Giudice e contro il diritto del Comune , in di cui favore il deposito stesso è stato liberato ; considerando d'altronde , che nella restituzione di tai depositi è giusta la ritenzione per le contribuzioni fondiarie , di cui l' ex barone ha sofferto il pagamento per intero.

Considerando sulla terza , che la domanda del Comune discende immediatamente dal giudicato.

Decide :

1. Le fide degli animali immessi dai cittadini di Calitri nel bosco di Castiglione , e non soddisfatte insino al giorno della decisione della Commissione si paghino alla ragione dichiarata dalla Commissione medesima , non avendosi conto per esse de' decreti interini degli aboliti Tribunali della Camera e del Consiglio.

2. Gli animali gregarij , che in forza del diritto dichiarato dalla Commissione

ne

ne nella sua decisione s' immetteranno da' cittadini di Calitri nel bosco di Castiglione, insino a che non ne segua la divisione, n' escano secondo il solito nel dì 8 di maggio, e sia lecito agli stessi cittadini di tenerci per tutto l' anno gli animali domiti e le vacche gualanelle destinate all' aratro, a tenore della suddetta decisione.

3. In quanto alla fida delle legna i cittadini di Calitri non sieno molestati per le quantità non pagate sino al giorno della sentenza. Benvero per l' avvenire l' uso di legnare sia ristretto al legname morto ed al verde pe' soli alberi necessarj alle abitazioni ed agli usi agrarj, a tenore della suddetta decisione.

4. I quattro parchi grandi, dedotti dal Comune ne' suoi capi di gravezze restino non solo per gli animali del barone, ma anche per quelli de' di lui affittatori. Però se oltre a' suddetti quattro parchi se ne sieno fatti degli altri nel tempo
i 3 della

della lite da' cittadini , o da' fidatarj dell' ex barone , restino questi aperti , e soggetti alle medesime servitù dichiarate colla decisione nella rimanente superficie del bosco.

5. Gli animali de' cittadini di Calitri entrino insino alla divisione del demanio in quel bosco ex feudale dal 1. di dicembre di ciascun anno , quando non vi sieno ghiande , e dal dì 25 dello stesso mese quando vi sieno ghiande sugli alberi.

6. Restino i possessori di terre seminatorie in Castiglione assoluti dalla metà del terraggio dovuto per l' anno 1808 a tenore dell' antico compasso ; paghino a beneficio dell' ex barone l' altra metà , e resti salvo allo stesso ex barone il diritto di riscuotere tutte le reste di esazioni non fatte per le annate antecedenti al 1808. E ciò anche attento il consenso prestatoe dagli Avvocati delle parti innanzi alla Commissione.

7. Esì-

7. Esiga l' ex barone in quelle parti del demanio di Calitri , nelle quali la Commissione gli ha conservato il diritto di esigere l' undecima , le reste delle esazioni non fatte per tutto l' anno 1808 ; ben vero si deduca da esse la terza parte in beneficio de' reddenti , e ciò per la differenza del compasso alla undecima , così valutata anche col consenso delle parti.

8. Restituisca l' ex barone e 'l di lui conduttore tutte le quantità esatte sotto nome di decima della bagliva , oltre alle contrade indicate nel 14. articolo della decisione della Commissione , dal dì 9 di Luglio 1806 , epoca della decisione della Camera , colla quale fu l' esazione ristretta alle suddette contrade.

9. Restituisca l' ex barone tutt' i depositi di generi venduti pe' terraggi delle contrade comprese sotto il nome di Costa di Ludovico , dedotta da' medesimi la rata delle imposte fondiarie

pagate dall' ex barone.

10. Pagi il principe di Teora fra 'l termine d' un mese il capitale della taverna reintegrata insieme co' frutti a tenore della decisione della Commissione, secondo la liquidazione che dal signor Giudice relatore ne sarà fatta intese le parti.

Num. 19.

A dì 22 Maggio 1809.

Fra 'l Comune di Presenzano in Provincia di Molise, patrocinato dal signor Gerardo Gerardi ;

E l' ex barone, patrocinato dal signor Matteo Mastrogiacomo ;

Sul rapporto del sig. Giudice Franchini ;

Intese le parti, e 'l Regio Procuratore generale.

L' Università di Presenzano, dopo
aver

aver rinnovato nella Commissione Feudale tre soli capi degli antichi gravami dedotti negli aboliti Tribunali della Regia Camera e del S. Consiglio contro il duca di lei ex barone , aveva concluso col medesimo una convenzione, preceduta da più parlamentarie conclusioni , e garantita benanche dall' Intendente Provinciale. Ma comechè la Commissione l'avesse approvata nel dì 14 giugno del prossimo scorso anno ; pure non istimò di pubblicare il suo decreto, se prima non avesse ricevuto gli oracoli sovrani sopra taluni stabilimenti economici , che alteravano il sistema della partizione de' demanj. Intanto venne emanata la legge relativa a' demanj nel dì 3 dicembre dello stesso anno. Quindi avendone fatto il corrispondente rapporto al Ministro dell' Interno , venne dal medesimo rescritto alla Commissione con biglietto de' 3 febbrajo del corrente anno , che il Consiglio di Stato,

aven-

avendo esaminata la transazione, era di avviso, di doversi riguardare come non avvenuta, e di non doversi perciò ammettere l'eccezione da essa fatta al disposto della legge de' 3 dicembre sul ripartimento generale de' demanj; e che la Commissione avesse cercato di convenire le parti in modo da non derogarsi la legge della divisione de' demanj; e in altro caso avesse decisa la causa in termini di giustizia.

Successivamente si è occupata la Commissione a risolvere l'affare ne' termini insieme di concordia e di giustizia. E dopo aver intesi più volte il Regio Procuratore generale e le parti contendenti, ha di consenso ancor delle medesime diffinitivamente deciso e dichiarato.

1. Si proceda sollecitamente alla divisione delle montagne demaniali dell'ex feudo, a tenore delle veggianti leggi relative a' demanj.

2. Sia

2. Sia lecito a ciaschedun cittadino di chiudere i suoi proprj fondi , a tenore della legge de' 3 dicembre del prossimo scorso anno. E l' ex barone si astenga di fidare ne' territorj appadronati e demaniali dell' Università.

3. Si astenga altresì l' ex barone di esercitare qualunque diritto di *uscitura*, anche per esecuzione della legge de' 24 febbrajo del corrente anno.

4. Il territorio denominato la *Difensa* resti interamente a beneficio della Università ; e sia lecito alla medesima di ridurre in canone enfiteutico redimibile la metà del legname , che colla citata convenzione erasi riservato all' ex barone.

5. Il prodotto della fida dell' anno corrente ceda a tenor dell' affitto per due terze parti in beneficio del duca ex barone , e per l' altra terza parte a beneficio dell' Università , con dedursene le spese erogate per la custodia della
stes-

(140)

stessa fida, che verranno liquidate dall' Intendente della Provincia.

Num. 20.

A dì 23 Maggio 1809.

Fra 'l Comune di Corigliano in Provincia di Calabria Citeriore, patrocinato da' signori Gaspare Capone e Nicola Marini ;

E l'ex barone, patrocinato dal signor Francesco Abrusci ;

Sul rapporto del signor giudice Cavaliere Coco ;

Intese le parti, e 'l Regio Procuratore generale nelle sue conclusioni.

L' Università in varie epoche ed innanzi a varj Tribunali ha chiesto.

1. Che 'l barone si astenesse di esigere ducati centoventi all'anno per mantenimento della forza armata, e che restituisse l'indebito esatto finora.

2. Che

2. Che si astenesse dal prendere ingerenza nell'elezione del Mastrogiurato.

3. Che si astenesse dal pretendere l'opera di sessanta cittadini col nome di giurati , per l'esercizio della giurisdizione.

4. Che si astenesse d'impedire a' cittadini la libertà di comprare e vendere; ed agli amministratori della Università la libertà di contrattare sulle rendite della medesima.

5. Che più non esercitasse il diritto privativo de' forni.

6. Che si astenesse dall'esazione delle opere personali che esigea da' cittadini; e dalle prestazioni di paglia e di opera di animali che pretendeva dai massari.

7. Che non impedisse di far uso liberamente del rifatto a que' cittadini che andassero a macinar olive ne' suoi trappeti, anche in vigore di decreti del S. C. del 1732.

8. Che

8. Che il feudatario si astenesse dal pretendere il grano de' suoi terraggi ben crivellato ed alla colma.

9. Che si astenesse dall'esazione di tre tomoli di orzo all'anno da ogni possessore di bovi.

10. Che non impedisse a' cittadini di tirare liberamente la loro seta, nè pretendesse alcuna prestazione per darne la licenza.

11. Che si astenesse dall'esazione del *jus salituræ* di un tarì a salma in tutto ciò che s'imbarca, o si sbarca; dall'esazione di ducati sei a sciabica per la pesca. Il feudatario sostiene che questo è una parte della Dogana.

12. Che si astenesse dall'esigere la così detta *fida* di un tarì a testa da ogni forestiere che venga a lavorare nei territorj di Corigliano.

13. Che si astenesse dalle annue prestazioni per zecca, portolanìa e catapanìa.

14. Che

14. Che finalmente si astenesse dalla prestazione che esigeva per la Fiera di S. Marco.

La Commissione ha trovato tutti questi capi già decisi dalla legge, ed ha dichiarato che il barone si astenga da tutti i sopradetti diritti: solamente per la zecca, portolania, catapania e per l'asserto diritto doganale del capo 11. deduca le sue ragioni, se ne ha, pel compenso nella Suprema Commissione de' Titoli.

15. Di vantaggio ha chiesto l'Università, che fosse lecito a que' naturali di Corigliano di chiudersi i proprj territorj e di far mezzane.

Con un appuntamento dell'avvocato fiscale allora signor Giuseppe Zurlo delegato dal Governo, del dì 10 Genajo 1799 si deferì alla dimanda. Fu impugnato questo appuntamento tanto a nome del duca, che de' particolari cittadini. Con una convenzione fatta nel

1805 innanzi al marchese Vivenzio ,
confirmata in parlamento , ed autoriz-
zata con decreto dell'abolita Regia Ca-
mera de' 26 maggio 1805 , precedente
istanza fiscale , fu autorizzata questa
convenzione.

Quindi la Commissione ha dichiara-
to , che si esegua la convenzione sud-
detta secondo la sua serie , continenza
e tenore.

16. Si dolsero i cittadini nel S.R.C.,
che loro s'impediva di raccogliere le
spighe e le olive.

La Commissione ordina , che si ese-
gua su detto capo quanto fu stabilito
innanzi al marchese Vivenzio ; cioè che
durante la spigolazione , da lasciarsi li-
bera a' cittadini poveri , non sia per-
messo al duca d'introdurvi i suoi ani-
mali , ma che potesse immetterli ter-
minata la spigolazione , egualmente che
gli altri cittadini , *fog. 16 a 1. vol. 4.*

17. L' Università ha dedotto, che nel-
le

le pertinenze del già feudo di Corigliano vi erano i beni della Badia di S. Maria del Patire, cioè la montagna, e l'altra denominata Vonia, le cerze dette del Comune di pertinenza di S. Giosafat, ed addette ad uso di ghiande, ad altri territorj appartenenti alle Badie di San Adriano, di Ligno Crucis, e di altri Conventi e Luoghi Pii. Dedusse che il duca si aveva chiusa la montagna, ed impediva gli usi a' cittadini ne' rispettivi altri luoghi così per pascolo, che per ghiandare e per legnare. Si conchiuse dal Comune pel godimento di questi usi.

La Commissione ha ordinato, che si esegua per questo capo nella seguente guisa il decreto del Consiglier Rocco del 1732, confermato dal già S.R.C., *fol. 254 e 255 vol. 2.*, cioè di dovere i cittadini nella montagna denominata Vonia usare del diritto civico di pascere e di legnare a legna morte per gli usi

1809. N.5.

k

che

che a que' naturali possano occorrere *prout de jure*, ed anche per ragion di commercio tra' concittadini, con esser lecito al duca di poter fidare agli esteri con moderazione tale, onde non resti impedito l'uso civico.

In riguardo a' territorj detti del Comune della Badia di S. Giosafat, sia permesso l'uso civico per gli animali, e 'l pascolo anche delle ghiande cadute senza percuotere gli alberi.

18. Il Comune ha similmente dedotto, che possedendo esso la montagna denominata Farneto, ove a' cittadini era permesso di far pascere i proprj animali, dal duca erasi ridotta in difesa questa montagna, proibendosi il pascolo agli animali de' cittadini. Quindi domandò che si aprisse per l'uso di pascolo.

La Commissione considerando, che del detto territorio denominato Farneto, ossia Coriglianeto, nella sentenza di re-
in-

integra di Sebastiano della Valle descri-
 vesi la confinazione , e si caratterizza
 tale fondo nella seguente guisa : *teni-*
mentum totum principalis Curiae prae-
ter infrascriptas partitas particularium ,
 che si descrivono. Ed indi leggesi così :
Intra quod tenimentum est situata de-
fensa forestae annotatae in partitis ba-
julationis. E finalmente nella stessa pla-
 tea soggiungesi dopo la confinazione de-
 scritta : *Quae foresta defenditur a fine*
mensis Augusti et per totum mensem
Decembris etiam ab animalibus civium
dictae Terrae Coriolani , etiamsi non
sint glandes in dicta foresta , et a con-
travenientibus exigit Bajulus diffidam.

Considerando , che nell' esame fatto
 dinanzi al marchese Vivenzio nel 1805,
 allora delegato dal Re , si appuntò :
Che rispetto al territorio denominato
Coriglianeto , ossia Farneto , e sua
confinazione descritta nella platea di
Sebastiano della Valle , il barone vi

eserciti i medesimi diritti convenuti e descritti nella stessa platea , giacchè finora l' Università non ha prodotto alcun documento di atto possessivo, o di proprietà anteriore alla detta platea, fol. 15 vol. 4.

Considerando finalmente , che l'Università attrice riguardo al Farneto , o sia Coriglianeto , tanto nel giudizio del 1732 , che nell' ultimo rinnovato nella Commissione non ha corredato le sue assertive con veruna specie di documenti giustificativi delle medesime.

La Commissione ha dichiarato , che il barone resti assoluto dalle pretensioni dell'Università sul territorio denominato Farneto , ossia Coriglianeto.

19. Ha dippiù dedotto quel Comune , che l' ex barone vietava a' naturali di Corigliano gli usi ne' demanj feudali di Foggia di Crate.

Il barone opponeva , ch' essendo il territorio Foggia di Crate un'adjacenza
del

del feudo disabitato di S. Mauro , siccome sull'intera estensione di questo feudo disabitato non competono gli usi civici a' naturali di Corigliano , così non potevano competere sul territorio denominato Foggia di Crate , come parte del detto feudo disabitato , separato e distinto dalle pertinenze di Corigliano.

La Commissione considerando , che il locale Foggia di Crate non sia compreso nell'ex feudo disabitato di S. Mauro , lo dichiara separato dal medesimo , con esser perciò lecito a' cittadini di esercitare gli usi civici nell'anzidetto Foggia di Crate.

Riguardo poi agli usi civici pretesi da' naturali di Corigliano , come dallo stesso capo de' gravami , per gli altri locali denominati Polinara Soprana , Polinara Sottana e Capo di Crate , che fanno parte dell'ex feudo disabitato di S. Mauro , su di questi dall'Università si pretende di esercitarvi taluni usi li-

mitati , a tenore della grazia , che si è asserito conceduta da un principe di Bisignano nel 1545 , dopo la sentenza di reintegra di Sebastiano della Valle , e confermata da un duca di Corigliano con lettera , che si dice cifrata dal medesimo. All' incontro si è dal duca odierno sostenuto , di essere stato detto ex feudo di S. Mauro disabitato sin da' tempi remoti dell' antichità , e di essersi riputato sempre un territorio separato e distinto da quello di Corigliano , come fu anche dichiarato nella sentenza del reintegratore Sebastiano della Valle.

Si è sostenuto ancora , che la pretesa grazia del principe di Bisignano non costa per fatto , e quando anche costasse , non regge per diritto , trovandosi sfornita di assenso.

E finalmente si è sostenuto , ch' essendo seguita la devoluzione per la morte dell' ultimo principe di Bisignano
senza

senza successori in grado , il fisco , da cui fu venduto il feudo di Corigliano alla famiglia Salluzzo non ricouobbe , come non doveva , la pretesa grazia del principe di Bisignano , nè sull' asserita conferma di un duca di Corigliano poteva fondare giudizio , perchè non costava per fatto , ed ostava al diritto.

La Commissione senza pregiudizio delle parti e delle prove già compilate , ha sospesa la sua decisione per quindici giorni , giusta i termini della legge , persino all' esibizione di uno strumento antico , che da un deputato del Comune di Corigliano si asserì nell' Udienza della stessa Commissione nel momento ch' era per decidersi la causa , nel quale strumento l'anzidetto deputato disse , che vi fosse passata convenzione tra l'Università ed un antico possessore del feudo di Corigliano , mercè la quale si promisero dall'Università duc. 6000 , a fin di potersi far godere ne' descritti

locali del feudo disabitato di S. Mauro i diritti civili a' naturali di Corigliano, e che realmente costava dallo stesso strumento di essere stata soddisfatta la promessa somma di ducati 6000 ; con doversi in seguito dell'esibizione di un tale asserto strumento tener conto , per quanto è di diritto, delle eccezioni del duca di Corigliano.

20. Si dolse l'Università, che il duca impediva que' naturali dall' esercizio de' diritti civili nel territorio denominato Prato di Brigarossa cogli animali domiti , per averlo il duca ridotto a coltura.

21. Dedusse di più , che per taluni mesi dell'anno era permesso a' cittadini di tagliare il fieno per uso degli animali nel prato di Berlia.

22. Più, che nel prato Lucino i cittadini sollevano pascere cogli animali domiti in tutto l'anno, e cogli animali indomiti dal mese di Marzo ad Ottobre.

Che

Che avendo il duca piantato colà ventimila alberi di olivi, competeva a quel Comune il compenso degli usi civici perduti.

La Commissione intorno agli anzidetti tre capi 20, 21 e 22, ha determinato, che non si facciano novità ne' locali enunciati in essi nè per parte del duca, nè per parte del Comune e suoi cittadini fino alla divisione dei demanj.

Benvero ha deciso, che i naturali di Corigliano esercitino anche adesso gli usi civici ne' soli territorj seminatorj ed aperti.

E riguardo agli altri territorj, che si dicono olivetati o altrimenti chiusi, ha risoluto tenersi conto degli anzidetti usi che a' cittadini competono nella divisione de' demanj che dovrà farsi, dando loro ne' territorj aperti l'equivalente di quello che spetterebbe su' territorj oli-
ve-

vetati o chiusi , che resteranno in beneficio del duca.

23. Si dolse l'Università, che il duca pretendeva esigere il jus doganale, volgarmente detto della piazza, da' cittadini, quando comprano e vendono olj ed altro tanto dentro, quanto fuori la città.

La Commissione ha deliberato, che il duca adisca la Commissione de' Titoli, ed intanto egli si astenga dall'esazione di tale diritto, come abolito dalla legge.

24. Si doleva l'Università, che il duca obbligava i cittadini a corrispondergli un censo in ogni caso di concessione di suolo per edificio.

La Commissione dichiara, che l'ex barone si astenga, purchè non si tratti di suolo di sua pertinenza.

25. Il Comune dedusse, che fra i demanj dell'Università vi è il fondo
de-

denominato Auzanetta , e quindi ha chiesto dichiararsi , che il duca non dovesse rappresentare sul medesimo verun diritto.

La Commissione considerando , che il fondo Auzanetta , nella vendita fatta dal fisco al duca di Corigliano Salluzzo fu compreso signaumentemente fra i corpi feudali , esenti da qualunque servitù ; per tal ragione assolve il duca dalle pretensioni del Comune.

26. Si è ancora dal Comune dedotto di non essersi dal duca pagata la bonatenenza sopra i beni burgensatici che in Corigliano possiede.

La Commissione ordina , che per tal pretesa bonatenenza , si commetta un calcolo , tenendosi presente il general catasto e gli atti formati nella già Regia Camera , ed intese le parti ; a tal effetto si destini il Razionale cavalier Cenni , il quale requisite le parti , faccia relazione.

27. Finalmente riguardo alla doglianza del Comune di Corigliano di voler l'ex barone esercitare la fida sopra tutto il territorio di quell'ex feudo.

La Commissione ha deciso , che tal domanda non abbia luogo ; benvero il duca si serva del suo diritto ne' territorj suoi e ne' demaniali dell'ex feudo di Corigliano , dedotto però il pieno uso civico , anche per ragion di commercio tra' cittadini ; e si astenga nei territorj del Comune e de' privati cittadini , a' quali sia permesso di chiuderseli , e che lo stesso debba osservarsi pel territorio denominato Muzzari , o Muzzarino.

Num. 21.

A di 24 Maggio 1809.

Fra l' Comune di Villanova , o sia Pulcherino in Provincia di Principato
Ul-

Ulteriore , patrocinato dal signor Raffaele Venuti ;

E l' ex feudatario , patrocinato dal signor marchese Nicola Puoti ;

Sul rapporto del signor Giudice Pedicini ;

Intese le parti , e 'l Regio Procuratore generale.

L'Università di Villanova , o sia Pulcherino in seguito della sentenza profferita da questa Commissione a dì 24 Agosto dell'anno scorso ha fatto le seguenti dimande.

1. Aveva ella chiesta la revindica di due fondi uno denominato la Galarizza , e l'altro Macchia di Milone , che disse di avere con istrumento dati in dote alla Cappella di S. Maria di Costantinopoli , e che poi essendo questa ruinata , l' ex feudatario marchese di Villanova gli aveva occupati. La Commissione volendo costare l'identità de' nominati fondi commise al Sottintendente
di

di Ariano di verificare per mezzo dei periti se i fondi posseduti dal marchese erano gli stessi che quelli donati dall'Università alla Cappella. Quindi essendosi dal Sottintendente adempita la perizia ordinata, ed essendo stata questa trasmessa, l'Università ha domandato di ordinarsi la restituzione de' fondi in suo beneficio una co' frutti.

2. Avendo la stessa Commissione colla citata sentenza ordinato, che fosse essa Università reintegrata nel possesso del bosco usurpato dal detto marchese, perciò dovesse condannarsi il medesimo alla restituzione de' frutti percepiti dal bosco menzionato nell'anno prossimo scorso.

3. Finalmente che essendosi colla sentenza medesima accordati gli usi civici a' cittadini ne' territorj ex feudali denominati la Bufarella, l'Acqua salsa, e la Macchia de' boschi, ed essendosi questi ridotti a coltura dall'ex feudatario

rio

rio , perciò ne avveniva che i cittadini non vi potevano esercitare gli usi civici , onde ha chiesto la stessa Università ordinarsi , che subito si procedesse alla divisione de' territorj suddetti con assegnarsele quella porzione che le spettava.

La Commissione rispetto al primo articolo ha considerato , che la perizia fatta d' ordine del suddetto Sottintendente sia irregolare. Trattandosi d' interessi del Comune , non doveva per l' ordinata perizia servirsi di periti naturali dello stesso Comune , perchè interessati , ed egli per contrario si servì di due periti del luogo dati in nota dal Parroco. Quindi insistendo il marchese perchè si dichiarasse nulla la perizia fatta , ha stimato la Commissione di ordinare una nuova perizia , e di mandare un Ingegnere apposta da qui per eseguirla con tutta l' imparzialità e regolarità necessaria.

Rap-

Rapporto al secondo articolo ha considerato , che nell' anno scorso , prima che dalla Commissione si facesse la sentenza , l' Università ricorse , e chiese , che pe' frutti che stavano per maturare ne' fondi controvertiti , tra' quali vi era il bosco suddetto , si fosse ordinata un' annotazione , acciò nel caso che si dichiarasse di sua appartenenza le fossero restituiti i frutti annotati , e la Commissione deferendo a tal dimanda , ordinò l' annotazione e l' obbligo per parte dell' ex feudatario di restituirli , nel caso che si giudicasse di spettare i fondi all'Università. Ora avendo la Commissione dichiarato il bosco di spettanza dell' Università , ed avendola reintegrata nel possesso di quello , l' è sembrato giusto che l' ex feudatario dovesse restituire i frutti annotati , e da lui percepiti.

Finalmente rispetto al terzo articolo , avendo la Commissione dichiarato , che
spet-

spettavano gli usi civici a' cittadini nei tre territorj denominati Bufarella, Acquasalsa e Macchia de' boschi, l'è sembrato giusto di annuire alla dimanda della divisione, prescrivendo all'Intendente di farla sollecitamente eseguire, assegnando all'Università quella porzione di territorio che le spettava in compenso di detti usi civici. E quindi intese le parti, e 'l Regio Procuratore generale, ha decretato.

1. Che si commetta all'Ingegnere Carlo Praus di conferirsi sopra luogo, ove intesi tanto l'Università, che la persona legittima che farà le parti dell'ex feudatario, richieste le parti stesse, e tenendo presente lo strumento della dotazione della Cappella di S. Maria di Costantinopoli, verifichi se i due territorj denominati la Galarizza e Macchia di Milone dati in dote dall'Università a detta Cappella sieno gli stessi che oggi si posseggono dal detto ex feudatario.

datario marchese di Villanova, con farne del tutto relazione, che rimetterà una colla pianta: ben inteso che dovendo prevalersi pel disimpegno di esperti locali, gli elegga non sospetti alle parti, e che non sien naturali di Villanova: quale perizia si debba fare a spese comuni delle parti, e nel termine di un mese.

2. Che il marchese di Villanova restituisca i frutti percepiti nell'anno scorso, pervenuti dal bosco dichiarato di dominio dell' Università.

3. Che l' Intendente proceda sollecitamente alla divisione de' demanj ex feudali denominati Bufarella, Acquasalsa e Macchia de' boschi, assegnando alla Università quelle porzioni che le spettano per gli usi civici, che la Commissione colla sua sentenza dichiarò di appartenerle.

(163)

Num. 22.

A dì 25 Maggio 1809.

Tra'l Comune di Cassano in Provincia di Bari, patrocinato dal sig. Giovanni Jatta;

E'l principe di Aragona, patrocinato dal sig. Pasquale Franceschini ;

Sul rapporto del sig. Giudice Coco;

Intese le parti , e 'l Regio Procuratore generale.

Il Comune ha dedotto le seguenti dimande.

1. Abolirsi la prestazione di annui ducati 200 che l' ex barone esigeva da quel Comune a titolo di mesate feudali.

2. Che rimanessero sciolte le convenzioni passate tra'l detto Comune e l' ex barone nel 1606 , nel 1618 , nel 1627 e nel 1690 , relativamente alla concessione di molte grazie giurisdizionali , e de' trappeti e mulini co' rispettivi diritti proibitivi , ed abolirsi in conse-

guenza le annue somme che l'Università pagava per questo titolo.

3. Che fosse l'ex barone condannato a restituire tutto l'indebito esatto per effetto di queste convenzioni, che l'Comune definisce per lesive e nulle.

Che fosse l'ex barone condannato alla restituzione di ducati 2000 ricevuti dall'Università per Camera riservata, anche in forza de'patti contenuti in dette convenzioni.

4. Che fosse lo stesso principe condannato al pagamento di duc. 550 cogli'interessi decorsi dal dì della dimanda in forza del testamento del fu Mario Joppoli, il quale nell'istituire erede il fu principe di Cassano, lo gravò di pagare questa somma a beneficio dell'Università.

Per contrario l'ex barone sostiene che debba l'Università essere condannata al pagamento di tutto l'atrasso in cui è per causa de' pagamenti contenuti e fissati in dette convenzioni,

con-

confermate anche con decisione del S.C.; che continuasse la stessa i medesimi pagamenti , e che ove dovesse darsi luogo a rescissione del contratto , dovesse la Università rimborsargli ducati 13000 di fiscali dalla stessa attrassati col fu barone Colosso , quali collo strumento del 1690 l' ex barone si obbligò di assumersi a suo carico , e renderne indenne ed illesa essa Università.

Su di queste rispettive dimande e riconvenzioni , la Suprema Commissione , inteso il Regio Procuratore generale , è entrata nelle seguenti considerazioni di fatto.

Trovandosi nell' anno 1600 Vito Scarraggio barone di Cassano , molti capi di gravetze dedusse contro di lui quell' Università nella Regia Udienza Provinciale , nella G. C. della Vicaria e nel S. C. Malgrado le disposizioni date da questi Tribunali a favore dell' Università , si fe una convenzione mediante

pubblico strumento de' 9 luglio 1606 privo per altro di Regio assenso. Gli articoli di questa convenzione furono i seguenti. Si obbligò il Comune di continuargli a pagare annui ducati duecento a titolo di *mesate feudali*; annui ducati cento dieci per la cessione di un trappeto con diritto proibitivo, e per lo diritto proibitivo di Taverne; annui ducati cento per Zecca e Portolanà; annui ducati seicento per Camera riservata, e per diverse grazie dal detto barone accordate dipendenti dall'abolita feudale giurisdizione; e ciò oltre il rilascio di ducati duemila dalla stessa Università pagati al Conte di Caserta per la stessa Camera riservata, quali nella compera fatta del feudo dallo stesso Scaraggio erano rimasti a di lui carico, *fol. 66 proc. corr.* Vi fu nella stessa convenzione un patto espresso, che ove il barone Scaraggio avesse nel giro di trent'anni o pignorata, o aliena-

na-

(167)

nata la Terra di Cassano , la convenzione si fosse risolta.

Essendosi nell' anno 1618 venduta la terra di Cassano da Vito Scaraggio a Scipione de Curtis Conte di Ferrazzano , due cittadini ricorsero al Collaterale , attaccarono la convenzione e come lesiva , e come priva di Regio assenso , e dimandarono quindi la sospensione del pagamento degli annui ducati mille e dieci convenuti col detto barone Scaraggio per le cause espressate. Il Collaterale in data de' 6 Aprile del detto anno ordinò l'esibizione della detta convenzione e del Regio assenso , sospendendo intanto il pagamento , *fol. 75 a. t. proc. corr.*

Malgrado questi ordini del Collaterale , gli amministratori di quell' Università congregarono nel dì 4 Giugno del detto anno un parlamento. Si risolvette in esso di ricorrersi al Collaterale per ottenersi la rivoça di detti or-

dini , e la continuazione della convenzione conchiusa col barone Scaraggio , *fol. 76 d. proc.* Nel dì susseguente si unì altro parlamento , e si risolvette la stipula della convenzione , *fol. 76 a t. ad 77 detto proc.*

Passato il feudo nell' anno 1624 dal conte di Ferrazzano al principe D. Gaspare di Aragona , con novella convenzione stipulata a' 2 Dicembre del 1627 non solo furono confermate le già dette convenzioni , ma il barone a richiesta dell' Università aggiunse una novella concessione di quattro mulini e del terzo de' proventi della Bagliva con accrescere l' annuo pagamento che la Università corrispondeva in altri ducati quattrocento trentadue , e riguardo ai mulini che cedevansi furono descritti nella seguente guisa : *Molendina numero quatuor sistentia intus dictam Terram , in loco dicto la gabella della farina prope majorem Ecclesiam dictae*

Ter-

*Terræ una cum stiliis , sex mulabus ,
et una jumenta , et cum aliis fornimen-
tis ad dicta molendina spectantibus :*
sopra di quale strumento fu spedito il
Regio assenso a dì 27 febbrajo 1627.

Abolita nell'anno 1651 la Camera ri-
servata , continuò nondimeno la Casa
di Aragona nelle stesse esazioni. Nel-
l'anno 1683 nacque perciò un giudizio
nel Tribunale della Camera e in quel-
lo del S. C. , il quale per altro non
ebbe conseguenza. L'esazione sospesa
con questo giudizio fu ripristinata me-
diante una convenzione stipulata nel-
l'anno 1690 , colla quale furono confer-
mate le precedenti convenzioni del 1606,
del 1618 e del 1627 , colla sola mino-
razione di annui duc. cento ; delle som-
me , che prima si corrispondevano , fu
rilasciato al barone l'attrasso della bo-
natenezza non pagata pe' beni burgen-
si , e fissata questa nell'avvenire per
annui ducati quindici , e su di questa
con-

convenzione soltanto cadde un Regio assenso impartito dal Consiglio Collaterale, *fol. 45 et seq. acta Cleri et Civium.*

Nell' anno 1744, dedotti dal Clero e particolari cittadini di Cassano nel S. C. molti capi di gravezze, tra' quali cinque diretti ad attaccare questa convenzione come nulla e lesiva, dal Consigliere Giuseppe Borgia con decreto del 10 febbrajo del detto anno furono date talune disposizioni favorevoli all' Università, poichè fu ordinato che il principe di Cassano avesse procurato il decreto di *expedit* dalla Regia Camera sulla citata convenzione a norma della *Pramm. 20 § 5. de administrat. Universit.*, che la Reg. Udienza avesse destinato un esattore delle rendite dei mulini, de' trappeti e della terza parte de' proventi della Bagliva, e che il principe di Cassano avesse giustificata con legittimi documenti l' esazione degli

gli annui ducati duecento a titolo di mesate feudali, *fol. 58 d. vol.* Del qual decreto si gravò il principe col contrario imperio.

Nel 1745, mentre il Consigliere Borgia era in quella Provincia in accesso per altro affare, dagli Amministratori dell' Università si espose al S. C., che le dette convenzioni erano vantaggiose a quel Comune, che a capriccio il Clero ed i particolari cercavano attraversarle, e che quindi trovandosi il Consigliere Borgia sul luogo, si fosse lo stesso incaricato di prenderne le convenevoli dilucidazioni. Essendosi così ordinato con appuntamento de' 26 Aprile del detto anno, compilò varj atti sull' assunto il detto Consigliere, ne quali sulle memorie date e dagli Amministratori dell' Università e dal barone, si cercò porre in prospetto l' utilità che al Comune derivava dall' osservanza di dette convenzioni, e specialmente dal

sostenersi la privativa de' mulini e de' trappeti , che assuase il barone di possedersi dall' Università per effetto della sua cessione , *fol. 65 a t. acta accessus.*

Propostosi l'affare nel S. C. a dì 14 Luglio 1746 furono destinati difensori dell' Università i sigg. Emmanuele Ciavari e Giuseppe Crisconio. Iudi a dì 15 Giugno del 1748 fu destinato il Dottor Emiddio Gaudiosi per esaminare le scritture , e vedere se l'enunciata convenzione fosse , o nò utile all' Università , *fol. 202.* Malgrado che il parere di Gaudiosi fosse stato di non esservi diritto proibitivo di trappeti , e di doversi sospendere gli annui ducati duecento a titolo di mesate feudali , di doversi moderare gli annui ducati cinquecento che l' Università corrispondeva per le pretese grazie giurisdizionali , di doversi sciorre la convenzione pe' mulini , e di doversi dal barone esibire il

ti-

titolo per la Bagliva, *fol. 203 ad 216*, pure il S. C. con decreto de' 10 Gennajo 1750 decise su' consensi dello stesso Gaudiosi e dell' Avvocato del principe di Cassano *in aula præstitis*, che le già dette convenzioni si fossero ridotte al pagamento di annui duc. mille e cento, e si fosse nella causa imposto perpetuo silenzio, *fol. 232*.

Questo decreto fu accettato dal Procuratore costituito da' Sindaci, notificato al Procuratore del duca, del Clero e de' particolari cittadini, e lo stesso Procuratore de' Sindaci se ne spedì gli ordini a' 16 Gennajo 1750. Il Procuratore del Clero e de' cittadini replicò di appellarne, di reclamarne, e di dirne di nullità, senza che per altro si fosse prodotto verun gravame. Qui finiscono gli atti antichi.

Nell'anno 1804 il Comune di Cassano dedusse giudizio nella Regia Camera per impugnare la continuazione di questa

sta

sta convenzione , come nulla , lesiva e di manifesta rovina pe' suoi interessi. A dì 4 Agosto 1804 fu obbligata: l' Università alla continuazione del pagamento , ed impartito termine soltanto sulla retrocessione de' corpi, *fol. 37 atti della Reg. Cam.* Rimessa al S. C. nuovamente con Real Decreto la competenza di queste cause , fu dall' Università impugnato col rimedio delle nullità il detto decreto del 1750. Queste poggiavano a' seguenti articoli ; 1. alla collusione tra gli Amministratori della Università e loro Procuratore col barone , ed alla nullità dell' accettazione del decreto contrario all' Università da costui fatta ; 2. alle false cause, ed alle false attestazioni , donde nacque il decreto ; 3. alla notoria ingiustizia del decreto istesso giusta la *Pramm. 1v. §. 20 de dilationibus*. Si ordinò *domi* , che si fossero monite le parti ad ascoltar la provvidenza del S. R. C. , se dovevansi
o nò

o non ricevere le dette nullità , ed intanto si spedirono gli ordini pel pagamento delle quantità dovute *pro executione decreti S. C.* , *fol. 83 vol. 12.*

Publicata la legge abolitiva della feudalità de' 2 Agosto 1806 , dimandò la Università in forza di essa l'abolizione degli annui ducati 200 per le mesate feudali , quella degli annui ducati 500 per le pretese grazie giurisdizionali , e lo scioglimento del contratto pe' pretesi diritti proibitivi di mulini , trappeti e taverne , *fol. 7 atti correnti* , senza pregiudizio delle sue ragioni pel conseguimento di tutto l'indebito esatto , e della restituzione de' ducati 2000 per Camera riservata per le ragioni dedotte in dette nullità. In seguito , dietro il Real Decreto de' 2 Giugno 1807 , col quale furono aboliti anche gli arretrati dovuti dalle Università agli ex baroni a causa di diritti feudali aboliti , pretese anche di essere assoluta dal paga-

ga-

gamento dell'attrasso dovuto per detta causa, *fol.82*. Da questo stato è passato il giudizio nella Suprema Commissione rispetto all'abolizione delle dette convenzioni.

L'Università pretende ancora il pagamento di ducati 550 con detti interessi decorsi dal 1744 finora per la seguente causa. Il fu Mario Joppoli Ventimiglia con suo testamento de' 23 Dicembre 1739 istituì eredi per la metà il principe di Cassano Nicola Michele d' Aragona , e per l'altra metà i figli del fu Emilio d' Aragona Giuseppe, Felice e Gio: Battista , e nel suo testamento aperto nel 1742 scrisse così , *ordino per ultimo a' detti miei eredi , che diano a questa Università di Cassano pro una vice ducati 550 di argento , li medesimi in poter mio depositati , e stanno in un sacchetto colla cartella.*

Nel mese di Maggio del 1744 di-
man-

mandò l' Università il pagamento di questa somma una cogl' interessi. Il principe di Cassano oppose la soddisfazione , fol. 93 a t. *acta pro Clero et civibus*. Con decreto de' 12 maggio del detto anno dal Consigliere Commissario fu ordinato. *Quod Universitatis dictae terrae Cassani intra dies decem doceat de prætensa solutione ducatorum quingentum quinquaginta in ejus beneficium facta, sistentium causa depositi in posse D. Marii Ioppoli ad finem providendi*, fol. 96 a t. *detti atti*. Di questo decreto ne dimandò l' Università la rettifica , per la ragione che incombeva al detto principe la pruova dell' asserta soddisfazione , fol. 96 et 103 a t. *detto processo*.

Premessi questi fatti , la Suprema Commissione ha preso in considerazione, che le già dette convenzioni non sarebbero sostenibili, perchè dannose all' Università , costando da' documenti pre-

sentati negli atti , che le grazie giurisdizionali niun positivo frutto recavano all' Università , che il diritto proibitivo de' mulini , trappeti e taverne non ha sussistenza , e che da questi corpi non ne ha mai l' Università ritratta che tenue rendita non corrispondente all' eccedente estaglio che ne pagava.

Prescindendo da queste considerazioni , la legge abolitiva della feudalità ha risoluto ogni quistione. Il pagamento di annui ducati 200 per mesate feudali , essendo una prestazione personale , resta abolito coll' articolo VI. di detta legge. Le grazie giurisdizionali restano estinte co' pagamenti corrispondenti in forza dell' articolo I. che ha abolito le giurisdizioni ; ed i diritti proibitivi restano aboliti coll' articolo VII. Per la zecca , portolania e bagliva , deve l' ex barone farne la liquidazione nella Suprema Commissione de' Titoli. Le convenzioni dunque di sopra enunciate

re-

restano in tutte le loro parti risolte.

Rispetto all'attrasso preteso dall'ex barone per gli anni decorsi, la suprema Commissione ha considerato, che il Real Decreto de' 2 giugno 1807 abolisce gli attrassi nascenti da' diritti feudali aboliti. Ma ha osservato altresì che nelle già dette convenzioni a'dritti proibitivi de' trappeti e de' mulini vi sono anche annessi i corpi materiali, ove questi diritti si esercitavano. Quindi è inevitabile una segregazione di ciò che deve l'Università corrispondere per gli anni decorsi in considerazione de' corpi, dall'abolizione del pagamento che gli compete a causa del diritto. Sarebbe tutto ciò l'oggetto di una liquidazione, che verrebbe a prolungare la lite e ad accrescere il dispendio delle parti, onde ha la Suprema Commissione creduto meglio definirlo prudenzialmente.

Ha riflettuto inoltre, che per la zecca, portolania e bagliva fino al dì del-

l'incorporazione di queste giurisdizioni alla sovranità l'art. XIV. di detta legge de' 2 agosto ha permesso agli ex baroni la percezione degli estagli, che furono i Comuni obbligati a corrispondere.

Pe' ducati 13000 per attrasso di fiscali pretesi dal principe, come cessionario del barone Colosso, pe' ducati 2000 per Camera riservata pretesa dall'Università, e pe' ducati 550 che la stessa Università ha preteso in forza del testamento di Mario Joppoli insieme cogl'interessi, la Suprema Commissione.

Considerando che'l credito dell'Università unito agl'interessi decorsi forma un equivalente della somma pretesa dal barone, e che quindi si può ammettere una compensazione; ha opinato su questo articolo di assolvere le parti dalle loro vicendevoli pretensioni.

Quindi con uniformità di voti ha deciso :

1. Che i duc. 200 annui a titolo di mesate feudali restino aboliti.

2. Che le convenzioni del 1606, del 1618, del 1627 e del 1690 passate tra l'Università di Cassano ed i suoi ex baroni restino annullate e sciolte. Quindi il Comune di Cassano resta nel tratto successivo assoluto da' pagamenti convenuti pe' mulini, pe' trappeti e per tutti gli altri articoli dipendenti da cause feudali contenute in dette convenzioni. Benvero sia l'Università tenuta a restituire al principe di Cassano i detti mulini, com'essi si trovano nello stato attuale, cogli attrezzi, stigli e col trappeto, abolita ogni privativa.

3. Rispetto all'attrasso formato negli anni decorsi dal canto dell'Università, resti la medesima assoluta in forza del Real Decreto de' 2 giugno 1807 dai pagamenti dipendenti dalle mesate feudali, dal jus proibitivo e dalle grazie giurisdizionali concesse alla stessa con

dette convenzioni.

Per la zecca , portolania , scannaggio ed altri diritti bajulari , non che pe' corpi materiali de' mulini e de' trap-peti , la Commissione dichiara che deb-ba la stessa pagare annui duc. 370 in-sino al dì 31 dicembre dell'anno scor-so , dedotte soltanto le quantità anno per anno pagate ne' detti anni dell' at-trasso , ed a tal effetto la liquidazione e calcolo rimane commesso al Razio-nale signor Gaetano Cenni. E pel com-penso delle giurisdizioni abolite della zecca , portolania , bagliva e scannag-gio il principe di Cassano adisca la Su-prema Commissione de' Titoli per otte-nerlo.

4. Rispetto a' ducati 13000 , pe' quali detto principe ha dedotto di dover egli star avanti al barone Colosso per at-trasso di fiscali prima del 1690 sulla medesima Università , non che alla re-stituzione de' ducati 2000 pretesi dalla
Uni-

(183)

Università per Camera riservata , ed ai ducati 550 contenuti nel testamento del fu Mario Joppoli , e che l'Università ha pretesi dal principe insieme cogl'interessi , le parti si assolvano a vicenda.

Num. 23.

A dì 25 Maggio 1809.

Fra 'l Comune di Cagnano nella seconda Provincia di Abruzzo Ulteriore , patrocinato dal signor Pasquale Franceschini ;

E'l principe di Carpino , patrocinato dal signor Gesualdo Bammacaro ;

Sul rapporto del signor Giudice Martucci ;

Intese le parti , e 'l Regio Procuratore generale nelle sue conclusioni.

Colla sentenza della Commissione in data de' 29 novembre dello scorso an-

no 1808 fu ordinato; *che le parti informino nell' articolo , se la legge dei 2 agosto 1806 comprenda fra le prestazioni abolite gli annui ducati cinquecento, che l'Università paga all'ex barone principe di Carpino per buon governo e quieto vivere, gli annui ducati 50 per la cessione della portolania, gli annui ducati 140 per l'accordio de' mulini, gli annui ducati 136 per la cessione della bagliva, e gli annui ducati 18 pe' bagliivi del bosco.*

In conseguenza di che essendo stata la causa portata all'udienza si sono proposte a giudicare le seguenti questioni :

1. L'articolo 17 della convenzione dell'anno 1617 concepito ne' termini : *Item essa Università si contenta ed obbliga per la capitolazione predetta, e per buon governo e quieto vivere con esso barone pagarli annui ducati 500 di censo perpetuo tertiatim inclusivi li duc.*

ducato sessanta che ab antiquo detto barone ave esatto da detta Università ec., è egli compensativo degli altri articoli che precedono, o è questo un articolo isolato, un debito senza causa, compreso per conseguenza nella sanzione generale della legge abolitiva di questi diritti?

2. Le altre prestazioni *nella somma di ducati 50 per la cessione della portolania, ducati 140 per l'accordio dei mulini, duc. 136 per la cessione della bagliva, e ducati 18 per baglivi del bosco*, sono esse o no comprese nell'abolizione generale contenuta nella stessa legge del 1806 e nelle altre leggi successive?

Considerando sulla prima quistione che i ducati 500 portati nell'art. 17 della transazione non sono l'equivalente de' diritti entrati nel calcolo delle rinunzie e cessioni rispettive, come appare dall'intero contesto del contratto,
ove

ove ogni diritto rilasciato ha a suo fianco il suo equiponderante di compenso. Che quindi l'obbligazione contratta in questo articolo è una convenzione da se distaccata dal resto del contratto, avendo la sua base unica nella sola ragione *di capitolazione, quieto vivere, e buon governo*, come l'articolo stesso lo esprime.

Considerando che in questo senso il debito dell'Università è una obbligazione senza causa, e tanto più senza causa, in quantochè il rilievo del 1601 la rapporta nella somma di ducati 350; cioèchè significa che la partita era preesistente, e che nella transazione di cui è caso non fu quistione di controparla agli altri oggetti di convenzione, ma solamente di aumentarne la somma.

Considerando che un' obbligazione senza causa ne' contratti tra Comuni e baroni si risolve sempre in una prestazione personale.

Considerando che le prestazioni per-
so-

sonali di qualunque natura esse sieno sono abolite per ministero solo della legge.

Considerando che dopo la pubblicazione di questa legge , il giudicato del 29 agosto 1798 che ne autorizzava altra volta il pagamento manca di soggetto per trovare ora la sua applicazione.

Che quindi non può esser egli utilmente rinnovato per conservare una prestazione annichilita già dalla legge.

Considerando sulla seconda quistione che i diritti di bagliva , portolania ec. sono già estinti per effetto dell'altra legge del dì 20 maggio 1808.

Che mancati i corpi di portolania e bagliva , pe' quali l'Università prestava gli annui ducati 50 e 136, deve naturalmente cessare la prestazione, cui soggiaceva il Comune quando egli esercitava questi diritti in nome del barone.

Ma che rimane nel tempo stesso al feudatario la facoltà di andar a reclamare
per

(188)

per la perdita di questi diritti i suoi compensi, se han luogo, presso la Commissione de' Titoli.

Considerando inoltre che non vi è ragione per obbligare il Comune al mantenimento de' bagliivi del bosco, dovendo ciascun proprietario far custodire attualmente a sue proprie spese i fondi che gli appartengono.

Che il Comune deve esser quindi esonerato dalla prestazione di ducati 18 annui per questo titolo.

Considerando infine che per la dichiarazione contenuta nella convenzione del 1666 i cento ottanta ducati annui pagati per l'accordio de' mulini sono meno un debito per causa di diritti proibitivi, che il prezzo de' mulini materiali dal barone ceduti nel tempo al Comune.

Che la corrispondenza è però giusta per essere all'avvenire sino all'estinzione del capitale conservata.

La

(189)

La Commissione intese le parti , e facendo diritto alle conclusioni del Re-
gio Procuratore generale ;

Dichiara

Abolita in favor del Comune la pre-
stazione de' ducati 500 annui reclamati
dal barone in virtù della convenzione
del 1717 sanzionata dal giudicato del
1798 , come prestazione evidentemente
personale , risolta in virtù e per esecu-
zione della legge del dì 2 agosto 1806.

Abolite ancora le altre prestazioni di
ducato 50 a titolo di portolania , e 136
per ragione di bagliva , e potestativa al
barone la dimanda de' compensi presso
la Commissione de' Titoli.

Abolita altresì la prestazione di du-
cati 18 annui pe' baglivi del bosco.

Ma conservata al barone la presta-
zione de' ducati 140 annui , cui l' Uni-
versità rimane condannata sino all'estin-
zione del capitale pel così detto *accor-
dio de' mulini* , accordo dichiarato non

es-

(190)

essere in realtà che la corrispondenza del vero prezzo delle macchine cedute.

Niente per le spese.

Num. 24.

A di 26 Maggio 1809.

Tra 'l Comune di S. Vito in Provincia di Otranto, patrocinato da' signori Cavaliere Pietrantonio de Ruggiero e Domenico Tata ;

E 'l principe Dentice, patrocinato dal signor marchese Puoti ;

Sul rapporto del sig. Giudice Franchini ;

Intese le parti e 'l Regio Procuratore generale.

L' Università di S. Vito ha domandato nella Commissione feudale contro il principe Dentice suo ex barone, di esser esonerata dalle seguenti gravezze.

1. Che si abolisca la prestazione dec-

cimale sopra tutt' i prodotti raccolti così dentro , che fuori il territorio di S. Vito; e che sia l' Università reintegrata nell'esazione delle decime territoriali da essa assegnate al temporaneo barone con istromento del 1668, se le restituisca l' indebito esatto , e venga dichiarato di sua pertinenza il territorio di S. Giacomo.

2. Che si astenga il principe ex barone di pascolare co'suoi animali l'erbe agresti nascenti ne' territorj de' particolari , e di esiger nella vendita delle medesime non meno la decima del prezzo da' venditori , che un ciavarro ed una giornata di latte da' comperatori.

3. Che si abolisca la prestazione del ciavarro e la giornata de' latticinj dai possessori delle mandre composte da venti capre in sopra , e da coloro che prendessero in affitto , o a soccida , o con altri simili contratti.

4. Che si astenga eziandio l'ex barone

rone dall' esazione delle galline , sia in natura , sia in danaro.

5. Che si astenga parimente l' ex barone di esigere a titolo di affida carlini quattro da ogni cittadino ammogliato , e dal suo primogenito , e carlini tre per ogni vedova.

6. Che si astenga di esiger gli annui carlini dodici a titolo di rinnovato apprezzo , e restituisca l' indebito esatto.

7. Che sia l' Università reintegrata in un magazzino , ne' mulini e nei forni alienati al barone nel 1638 , senza esser tenuta alla restituzione del finto prezzo.

8. Che si astenga ancora l' ex barone da qualunque esazione a titolo di portolania , e di concessione di finestre , di scale , aperture , e simili ; e restituisca l' indebito esatto.

9. Che si condanni l' ex barone a rifare la torretta dell' orologio , e la macchina

(193)

china ancora ; ed a rilasciare a beneficio dell' Università le adjacenti botteghe edificate nel pubblico suolo denominato il Fosso.

10. Che si astenga altresì di far uso delle acque conservate nelle fosse pubbliche , per l' irrigazione del contiguo suo giardino , e di toglierne il canale intermedio.

11. Che si demoliscano i camini costruiti dal barone nel pubblico suolo detto Largo delle Foggie , per conservare le olive prima della loro triturazione.

12. Finalmente , che si obblighi l'ex barone a pagar la bonatendenza dal giorno della formazione del catasto , e per un decennio antecedente , non ostante la convenzione del 1750.

L' ex barone all'incontro ha preteso , che essendosi decise dal marchese Vivenzio per delegazione del passato governo tutte le contestazioni tra lui e

1809. N.5.

n

l'Uni-

L' Università , ostava ad essa la cosa giudicata , ed altro non restava a risolversi , che taluni rischiarimenti sulle determinazioni del Delegato , *fol. 51 a 53 del proc. corr.*

La Commissione , prima di esaminar il merito de' gravami , si è occupata alla discussione dell' articolo pregiudiziale. Ha pertanto veduto , che sebbene il marchese Vivenzio per esecuzione di Real Rescritto de' 6 Maggio del 1797 venne a definire tutt' i capi di gravezze proposti dall' Università , e concordati da' rispettivi Avvocati innanzi allo stesso Vivenzio ; per tuttavolta l' incarico a lui dato non fu di decider le contese , ma sì bene *di quietare bonariamente la ricorrente Università e cittadini , ed occorrendo sovrana provvidenza , di riferire col suo parere.* Non potevano in conseguenza le determinazioni del marchese Vivenzio aver forza di giudicato , se non quando fossero
sta-

state legittimamente accettate dalle parti contendenti, o pur autorizzate dalla Potestà Suprema. Di fatti essendosi proposte al Re dal Ministro di giustizia nell' antipassato anno 1807 le memorie dell' Università e dell' ex barone relative alle accennate contestazioni, risolse Sua Maestà, che il S. C., richiamando gli atti compilati innanzi al marchese Vivenzio, avesse deciso tutte le controversie non ancor terminate o con giudicato, o coll' accettazione della decretazione del marchese Vivenzio, o colla legge de' 2 Agosto 1806. Quindi non essendosi in verun modo accettate le decretazioni del Delegato Vivenzio, che anzi essendosi direttamente impugnate dall' Università, ed avendone l' ex barone domandato varj rischiarimenti, non possono dirsi passate in giudicato, *ne' fog. 64, 173 a 176, e 182 degli atti relativi agli accomodi.*

Rimosso a tal modo l' articolo pre-
n 2 giu-

giudiziale svegliato dal principe ex barone, si è tutta occupata la Commissione nell' esame della causa. Sicchè dopo aver intesi pienamente il Regio Procuratore generale e le parti, ed esaminati gli atti fabbricati in trentadue volumi negli aboliti Tribunali del S. C., della Regia Camera e presso il Delegato Vivenzio, ed in questa Commissione, ha fatto le seguenti considerazioni.

Ha dunque considerato la Commissione, che siccome il principe ex barone fa discendere quasi tutte le prestazioni contenute ne' primi sei capi di gravezze dallo stesso fonte e principio, di esser feudale e redditizio l'intero territorio di S. Vito; così convenga innanzi a tutt' altro definir la natura del territorio medesimo. A questo oggetto non si fermerà la Commissione, che sopra i principali e più solidi argomenti delle due parti contendenti.

Il primo argomento, che allega l' ex barone, per mostrar la natura feudale e redditizia dell' intero territorio di S. Vito, vuol egli rilevarlo dalla disabitazione preesistente all' infeudazione. Ei crede provarla con talune carte Angioine pervenute dall' Archivio della Regia Zecca del 1277, 1278, 1306, 1340 e 1415. Da queste rilevasi, che siccome in un mandato di assicurazione, e nella distribuzione della nuova moneta ordinata dal Re Carlo I. d' Angiò, non fu nominata la Terra di S. Vito; così di poi venne tassato quel Comune per gli uomini di altri Casali ivi abitanti. Ma non porgendo queste carte che sole pruove negative, e non dinotando segnatamente la disabitazione del feudo, attese non si sono dalla Commissione.

Il secondo e più grave argomento della natura servile e redditizia del territorio di S. Vito, foudasi dall' ex barone sopra due antichi inventarj, uno

dell' anno 1440 , ordinato dalla Regina Maria Contessa di Lecce , l' altro del 1489 , per ordine del Principe Federico secondogenito di Ferdinando I. Il primo non merita il nome d' inventario , dacchè contiene un ristretto notamento delle rendite di S. Vito e Carovigno. Ma dimostra sì bene , di esser decimabili ambedue i territorj , ne' *fog. 891 a 922 del vol. 2.* Il secondo vedesi formato con tutta distinzione e solennità. Essendosi nel 1487 infeudata la terra di S. Vito da Ferdinando I. al figlio Federico , venne questi due anni dopo a formare un detagliato e solenne inventario de' beni e rendite esistenti così in detta terra , che negli altri feudi a lui conceduti. Ed in questo inventario veggonsi annotate non meno le decime , che altre prestazioni prediali e personali sull' intero territorio , e sopra tutti gli uomini di S. Vito. E comechè l' Università sfor-

zata si fosse di metter in dubbio la lealtà di questo inventario, pur vien egli canonizzato dagli atti giuridici e convenzionali che presentano alla Commissione i voluminosi processi fabbricati nel corso di più secoli, pe' diversi giudizj fra la terra di S. Vito non meno ed i suoi temporanei baroni, che tra ambedue le Università ed altri baroni del circondario.

Di questo inventario ne fu fatto un transunto nel 1505 ad istanza dell'Università e del barone; e dalla stessa Università venne esibito in un coevo giudizio agitato nel S. C. fra l'Università e 'l barone di S. Vito contro il barone di Carovigno, ne' *fog. 856 a 881 di detto vol. 2.* Essendosi non guari dopo dedotti dalla stessa Università nel medesimo S. C. più capi di gravami contro il suo barone, fu esibita altra copia dell'inventario, e comprovata giuridicamente per ordine del Commis-

sario Marino Freccia , ne' *fog.* 32 , 39 , e 299 a 301 *del vol.* 1. Fu di poi allegato ed articolato dalla stessa Università per diversi obbietti di contesa insorti fra essa e 'l barone nello stesso secolo decimo sesto , ne' *fog.* 10 , 237 e 257 *del detto vol.* , e ne' due *processuoli intitolati acta super gravaminibus Civitatis et hominum S. Viti cum magn. Goffredo Palagano.* Il Presidente de Franchis nella decisione 103 profferita dal S. C. sulla decima appunto di S. Vito fa lunga menzione di questo inventario. In un rilievo del 1583 fu riportata una fede di tal inventario , *nel fog.* 97 *degli atti pro Ill. principe etc.* Dedotto finalmente nel 1641 il feudo di S. Vito in patrimonio , ne fu regolato l' apprezzo secondo l' inventario anzidetto dal Tavolario de Marinis , coll' intervento del Consiglier Muscettola , *nel fog.* 73 *di detti atti.*

Corrispondono all' inventario non me-

no il citato rilievo del 1583 , che gli altri precedenti del 1507 e del 1538. Poichè portasi ne' medesimi uniformemente reddito l'intero territorio di S. Vito, ed onnossio a tutte le prestazioni descritte nell'inventario del 1489, *ne' fog. 269 a 271 del 2. vol.*

Le stesse territoriali prestazioni vengono contestate in tutti gli accennati giudizj , ed in altri ancora agitati nel periodo di tre secoli sul modo di esiger le decime , e sopra taluni generi di esazione. Oltre l'annosa causa dei gravami , che giudicò Marino Freccia , e 'l giudizio di sopra citato del 1507 fra 'l barone di Carovigno e l'Università e barone di S. Vito , presentano gli additati processi la lite agitata nel S. C. nel 1554 fra la Città di Brindisi e 'l barone di S. Vito , intorno all' incolato de' coloni ; ed altre quattro contemporanee liti mosse benanche in S. C. fra lo stesso barone e l'Università di
S. Vito

S. Vito sul diritto di fabbricare , sulla contribuzione de' pesi fiscali , sulla decima della paglia , e sulla doppia decima pretesa dal barone contro de' coloni e de' padroni de' fondi.

Finalmente ricorre il principe ex barone non meno all' apprezzo del feudo del 1641 , che agli strumenti delle contrattazioni seguite da tempo in tempo de' fondi siti nel territorio di S. Vito.

Per tutte le additate pruove e documenti , ha conosciuto la Commissione , che quantunque non possa dirsi dimostrata la pretesa feudalità universale , costi non però nel fatto la natura redditizia dell' intero territorio di S. Vito ; e che abbia per se l' ex barone un possesso di più secoli , che si confonde coll' epoca remotissima della introdotta servitù decimale de' fondi siti nella provincia di Otranto.

All' incontro ha veduto la Commissione , che gli argomenti allegati dalla
Uni-

Università, per dimostrare la libertà del suo territorio, sono più che deboli e claudicanti; e che niuna pruova di dominio ed antico possesso ha ella dato negli atti per ottener la revindica del territorio di S. Giacomo. Si è dimostrato che non regge il primo suo argomento, appoggiato alla illegalità dell'inventario. Molto meno basta ad escludere la condizione redditizia dell'intero territorio l'argomento che trae l'Università dall'esistenza de' fondi burgensatici che possiede l'ex barone nello stesso territorio. Vacilla ugualmente l'assunto dell'Università, di essersi introdotte le prestazioni decimali dopo il 1668, in cui furono dall'Università cedute al barone le proprie sue decime, dacchè rilevasi dagli allegati documenti, di essersi dal barone esatte le decime più secoli innanzi. Manca eziandio nel fatto la posizione dell'Università di essersi descritte nell'inven-

tario del 1489 le decime soltanto parziali e limitate con taluni possessori de' fondi. Ed in fine , non perchè il barone di S. Vito abbia contemporaneamente e per più secoli esatte le decime fuori il territorio , ed altre prestazioni personali , debba dirsi ancor personale la prestazione decimale dentro il territorio. Quando valer potesse un tal raziocinio , dovrebbero abolirsi tutte le prestazioni prediali , che hanno insieme esatte i baroni colle personali ed abusive prestazioni.

Ciò non pertanto , animata la Commissione dallo spirito della legge abolitiva de' feudi , e seguendo i principj da essa adottati , e le determinazioni del marchese Vivenzio accettate dall'ex barone principe Dentice , siccome si è determinata di conservare all'ex barone in tutto il territorio di S. Vito le decime delle vittovaglie , del vino e degli olivi , e d'impedir le frodi e
prov-

provvedere alla sicurezza dell'esazione; così ha creduto anche giusto di proibirne la percezione sugli altri prodotti, e di ridurre la decima del prezzo alla sola quinquagesima, a tenore della legge comune e delle generali dichiarazioni del passato Governo. Ed ha trovato ancor conveniente di proibir come personali ed abusive le esazioni del ciavarro, della munta de' latticinj, delle galline e di ogni altra esazione a titolo di affida e di rinnovato apprezzamento, e di abolire qualunque diritto proibitivo de' mulini e de' forni.

Successivamente si è occupata la Commissione nell'esame del settimo capo di gravetze, relativo all'usurpazione di un magazzino, e de' forni e mulini. Per lo magazzino non ha trovato negli atti veruna pruova di dominio ed anterior possesso a favor dell'Università; ma pe' forni e pe' mulini ha rilevato quanto segue:

Nel

Nel 1619 l' Università aveva acquistato dal barone taluni mulini istrutti di ordegni ed animali , pel prezzo di ducati mille e cinquanta. Ma diecisette anni dopo , cioè nel 1636 la stessa Università fece retrovendita de' fondi e case de' mulini al successore barone , pel prezzo di ducati seicento cinquanta. L' assenso Regio non però erasi interposto colla legge di pagarsene dal prezzo ducati quattrocento allo stesso barone creditore , e di pagarsi il dippiù al cassiere dell' Università. Finalmente nel 1684 la stessa Università , per sovvenire a' suoi bisogni , e precedente Regio Assenso , vendette allo stesso barone il diritto proibitivo dei mulini e de' forni per ducati mille e cinquecento , *ne' fog. 26 , 282 e 284 acta quampl. , e 86 a 97 del 4. vol.*

Ha pertanto considerato la Commissione , che non essendosi dall' Università provati gli estremi necessarj alla
re-

revindica del magazzino, debbasi assolvere l' ex barone ; e che venendo aboliti dalla legge de' 2 Agosto 1806 i diritti proibitivi convenzionali de' forni e de' mulini, coll' obbligo del compenso, debbansi restituire i mulini da essa precedentemente alienati, ed indennizzarsi il barone del prezzo pagato alla stessa Università pe' medesimi diritti proibitivi.

Non si è occupata la Commissione nell' esame della Portolania, perchè si appartiene alla Commissione de' Titoli.

Sull' articolo dell' orologio, ha considerato la Commissione, che qualunque sia stato l' autore e la cagione della mutazione della torre ov' era situato, non debba impedirsi all' Università di restituirlo nel modo conveniente allo stato primiero.

Intorno alle foggie o sieno cisterne e conserve di acqua, ha veduto la Commissione, che siccome l' ex barone non
 ha

ha diritto di deviare le acque delle pubbliche foggie , così debba egli liberamente avvalersi della foggia accessoria del suo proprio giardino.

Sul gravame relativo a' camini e conservatoi di olive , ha ugualmente conosciuto la Commissione , che non debban questi recar alcun volontario nocumento alla salute de' cittadini ; e che debba impedirsi e chiudersi qualunque comunicazione fra gl' istessi camini e le anzidette pubbliche foggie.

Finalmente ha considerato la Commissione , che non possa giudicare sull' articolo della bonatenenza , se non premessa un' esatta liquidazione della medesima , a tenore dell' ultimo catasto , e delle vicendevoli posizioni delle parti interessate.

Quindi autorizzata la Commissione dalla legge di sua costituzione a giudicar le contese feudali , *sola facti veritate inspecta* , e per esecuzione della
leg-

legge abolitiva de' feudi , ha definitivamente deciso e dichiara.

1. Continui il principe ex barone ad esiger la decima del grano , dell'orzo , dell'avena , delle fave , del lino , del vino mosto e degli olivi , a tenore del solito , nel territorio di S. Vito. Ma l'esazione delle vittovaglie si faccia in generi triturati ; non sia però lecito ai coloni di rimuoverle dalle aje e dai fondi della rispettiva ricolta , se non ventiquattro ore dopo di averne cerziati gli uffiziali baronali , e seguita la decimazione fra detto tempo.

La decima degli olivi si esiga precedente apprezzo de' periti eligendi di comun consenso.

Si astenga l'ex barone di esigere qualunque prestazione decimale sopra i legumi , i fogliami , i frutti comuni degli alberi sparsi ne' territorj decimabili , e sopra ogni altro genere non dinotato nella presente sentenza. Ma qua-

1809. N.5.

o

lora

lora si voglia mutar la superficie de' territorj , e surrogare a' frutti decimali la coltivazione di altri frutti esclusi dall'attual sentenza , debba ridursi la servitù decimale in prestazione pecuniaria e redimibile in qualunque tempo , a tenor della legge de' 20 Giugno del prossimo scorso anno , e delle istruzioni che in essa si promettono.

Per la decima che esiger si pretende da' preti , si osservi il solito finora praticato. Si assolva dippiù l' ex barone dalla revindica pretesa dall' Università del territorio di S. Giacomo.

2. Si astenga parimente l' ex barone di esiger la decima sul prezzo degli erbaggi da' venditori de' medesimi , a tenore della legge de' 3 dicembre del passato anno 1808 , e' l' ciavarro e munta de' latticinj così da' compratori degli stessi erbaggi , che da' possessori delle mandre sotto qualunque titolo.

3. Si astenga eziandio l' ex barone di
esi-

esigere qualunque prestazione a titolo di affida e di galline. Sia bensì lecito al medesimo di esiger in denaro dai possessori di case le prestazioni dovute in forza di speciali concessioni.

4. Si astenga altresì l' ex barone di esiger la prestazione degli annui carlini dodici a titolo di rinnovato apprezzamento.

5. La decima del prezzo si riduca a quinquagesima, a tenore della legge, ne' soli contratti di vendita de' fondi decimabili.

6. Rilasci l' ex barone a beneficio dell' Università i mulini acquistati collo strumento degli 11 Dicembre del 1636. Ma sia questa obbligata di restituire all' ex barone, e convertire in capitale demortuo i soli ducati quattrocento contenuti nell' Assenso del Collaterale, e di corrispondere le annualità alla ragione del cinque per cento, a tenore della nota Prammatica del 1650. Dippiù debbansi vicendevolmente rifare non meno

le deteriorazioni, che le migliorazioni *prout impensum*, se ve ne sono, negli stessi mulini dopo l'epoca dell'acquisto.

Resti pertanto estinto qualunque diritto proibitivo convenzionale sopra gli stessi mulini e sopra i forni. Ma sia tenuta l'Università di dare all'ex barone il compenso stabilito dalla legge, e di convertire altresì in capitale demortuo i ducati mille e cinquecento da essa ricevuti nel 1684 per prezzo di tai diritti proibitivi, e corrisponderne l'annualità alla stessa ragione del cinque per cento.

Si assolva all'incontro l'ex barone dalla revindica del magazzino pretesa dall'Università.

7. Si astenga eziandio l'ex barone di esiger qualunque prestazione a titolo di portolanà, ed adisca pel compenso la Commissione de'titoli. Ma si assolva dalla pretesa restituzione dell'indebito esatto.

8. Sia lecito all' Università di rifare la torre ov' era sito l' orologio , di rimetter questo nell' antico sito , e di averci libero il primiero e solito accesso. Ma tutto si esegua , inteso l' ex barone , e senza deturpare il palazzo baronale.

9. Si astenga l' ex barone di deviare le acque delle pubbliche foggie e conserve. Ma si serva egli del suo diritto sulla foggia di sua proprietà.

10. Chiuda l' ex barone qualunque comunicazione tra le foggie pubbliche e i camini dell' olio. E l' Intendente della Provincia ne procuri l' esecuzione.

11. Si commetta al Razionale Caropreso la liquidazione della bonatenenza dovuta dall' ex barone, sentendo le parti, e tenendo presente l'ultimo generale catasto e l'occorrente a tal uopo.

Finalmente si assolvano vicendevolmente le parti per le spese della lite.

A di 30 Maggio 1809.

Fra 'l Comune di Gerace in Provincia di Calabria Ulteriore , patrocinato dal signor Pietropaolo Coscia ;

E l'ex barone, patrocinato dal signor Giovanni Franco ;

Sul rapporto del signor Giudice Martucci ;

Intese le parti , e 'l Regio Procuratore generale.

Il Comune di Gerace ha dedotto contro l'ex feudatario i seguenti capi di gravezze.

1. La revindica della Dogana, Catania , Bagliva e Mastrodattia.

2. L'abolizione del diritto preteso dalla principessa di Gerace su tutt' i pascoli dell' erba agreste , che nasce ne' terreni aperti posseduti da' particolari tanto nelle contrade di sopra e sotto

Dro-

Dromo , quanto in quella denominata *Prato di Zarieti*.

3. L'abolizione della prestazione di duc. 9 esatti dal feudatario pel diritto privativo della bilancia destinata a pesare le seti.

4. L'abolizione de' ducati 40 annui pel *jus quinternii*.

5. Il diritto di legnare ne' boschi e montagne appartenenti al Comune.

6. Il pagamento della bonatendenza.

La Commissione

Intese le parti , e'l Procuratore Re-
gio generale nelle sue conclusioni .

Considerando sul primo che la legge de' 2 Agosto 1806 e de' 22 Maggio 1808 vi ha provveduto colle sue disposizioni, e che se è luogo a compensi il feudatario deve adire la Commissione dei Titoli.

Considerando sul secondo capo che il diritto di fida su' territorj de' particolari non può aver altro fondamento
che

che nel sistema de' corsi introdotto nelle Calabrie : sistema di cui la miglior base consiste in una presunta società convenzionale , che la persistenza della volontà ha finora mantenuto , ma che la volontà contraria basta attualmente a risolvere.

Che questa volontà è dichiarata dai possidenti nel gravame dedotto ; e che quindi il diritto di fidare nelle contrade di sopra e sotto *Dromo* , ugualmente che nel *Prato di Zarieti* , non può avere più alcun effetto in favore del feudatario.

Considerando altronde che quando volesse sostenersi questo diritto di fida, come uno de' diritti compresi sotto la denominazione e nell' esercizio generale della bagliva , (ciocchè è assurdo relativamente alle possessioni de' particolari, su' quali il diritto di baglivo non può estendere giammai i suoi effetti) egli non potrebbe esercitarsi sulle contrade
men-

menzionate nel gravame , perchè di essi non parla il fascicolo Angioino .

E che i rilevii invocati non istabiliscono miglior diritto , essendo i medesimi applicabili alle proprietà del barone possedute nelle contrade in contesa, e non sulle altre proprietà.

Considerando infine per ciò che è relativo al prato di *Salichi*, che questa è una pertinenza feudale, e che il feudatario può quindi esercitare su' fondi proprj quel diritto che meglio gli aggrada.

Considerando sulla terza quistione , che ogni privativa è abolita dalla legge.

Considerando sul quarto gravame che il *jus quinternii* non ha alcuna origine legale per essere conservato.

Considerando sul quinto capo , che non può esser denegato a' cittadini il diritto di legnare ne' boschi e montagne appartenenti al Comune.

Considerando in fine , che la bona-
te-

tenenza è un carico particolare del barone, del quale non può essere esonerato sino a dimostrazione di pagamento.

Dichiara

Abolita per esecuzione della legge la Dogana, la Catapania, la Mastrodattia e la Bagliva, e potestativo al barone di domandare i compensi se ha diritto nella Commissione de' Titoli.

Abolita ancora la fida su' territorj dei particolari tanto aperti che chiusi nelle due contrade di sopra e sotto *Dromo*, e nel *Prato di Zarieti*. Ma conservato questo diritto in favor del barone sul prato di *Salichi*.

Abolite ancora in esecuzione della legge le due prestazioni di ducati 9 annui per la privativa e proibitiva della bilancia a pesar seti, e di ducati 40 pel *jus quinternii*.

Conservati agli abitanti gli usi civici di legnare ne' boschi e montagne del Comune.

E

(219)

E condanna il barone al pagamento della bonatenenza dal dì del catasto. A qual effetto la liquidazione sarà commessa al Razionale Girolamo Catalano. Spese compensate.

Num. 26.

A dì 31 Maggio 1809.

Tra' Comuni di Tavernola e Cesinale in Provincia di Principato Ulteriore , patrocinati dal signor Vincenzo Pennetti ;

E 'l principe di Avellino , patrocinato dal signor Antonio Tavassi ;

Sul rapporto del signor Giudice Martucci ;

Intese le parti , e 'l Regio Procuratore generale.

Il Comune di Tavernola ha ripetute le doglianze pel pagamento di annui duc. 131 per forno , scaunaggio , porto

tolania e bagliva , e di un ducato e gr. 4 per la mastrodattia della bagliva , doglianze già prodotte nell'abolita Camera della Sommaria fin dall'anno 1793. Su tal' esazione fu l' ex barone messo in mora ad esibire i titoli che la giustificassero così nel tempo della formazione dello stato discusso del 1741 , come nell' anno 1793.

Il Comune di Cesinale si è doluto del pagamento di annui ducati 239. 50 per forno , scannaggio , bagliva , portolania , mastrodattia , zecca e misure.

Entrambi i Comuni hanno domandato l'uso civico sul bosco detto *d' Ajello* per essere tutti Casali di Atripalda.

La Commissione feudale , il Regio Procuratore generale e le parti intese ;

Considerando che le prestazioni per lo scannaggio , portolania , bagliva e sua mastrodattia , per la zecca de' pesi e misure sono estinte per la legge de' 2 Agosto 1806 , per l'altra de' 22 Maggio 1808 ,
e per

e per la dichiarazione del G. G. ministro della giustizia degli 11 Aprile di quest' anno.

Considerando per la prestazione del forno, che'l principe di Avellino messo in mora ad esibire il titolo fin dall'anno 1793 non ha giustificato di aver concesse alle Università di Tavernola e Cesinale alcun forno materiale, e che simili prestazioni sono ordinariamente compenso di private concedute.

Considerando che i Comuni di Tavernola e Cesinale non hanno finora mostrato di avere alcuna promiscuità con quello di Ajello, nè colla loro città madre di Atripalda, e che gli usi civici dichiarati in favore dello stesso Comune di Ajello colla decisione della Commissione de' 7 Settembre 1808 cominciano dalla data della stessa decisione.

Decide :

r. Il principe di Avellino si astenga di esigere gli annui ducati 131 per
for-

forno , scannaggio , portolania e bagliva , e l'annuo ducato uno e grana 4 per mastrodattìa della bagliva ; ed adisca pel compenso , se mai ne ha ragione , la Commissione de' Titoli.

2. Lo stesso principe di Avellino cessi di esigere gli annui ducati 239. 50 pel forno , per lo scannaggio , per la bagliva , per la portolania , per la mastrodattìa , per la zecca di pesi e misure ; e pel compenso de' diritti aboliti con indennità , adisca la Commissione dei Titoli , se mai ne ha ragione.

3. Fra giorni quindici i Comuni di Tavernola e Cesinale dimostrino la promiscuità allegata da' loro difensori nell' Udienza della Commissione feudale , quale termine scorso , si procederà alla decisione della causa.

Num.

A dì 31 Maggio 1809.

Fra' Comuni di Nucara e Canna in Provincia di Calabria Citeriore , patrocinati dal signor Tommaso Bucci ;

E 'l marchese di Villanova , patrocinato dal signor marchese Nicola Puoti ;

Sul rapporto del signor Giudice Pedicini ;

Intese le parti , e 'l Regio Procuratore generale.

Avendo il marchese di Villanova nel 1785 venduti gli ex feudi di Nucara e di Canna a Vincenzo Vergalliti pel prezzo di duc. 39525. 16 1/2 , le Università delle nominate Terre domandarono essere ammesse al demanio cogli stessi patti e condizioni stabiliti nello strumento di vendita. In questo tra le altre cose fu stabilito , che non si dovesse fare la deduzione del capitale per l'im-

l'importo dell' adoa dovuta alla Regia Corte in annui duc. 149.42, giacchè la stessa Regia Corte se ne compensava con una partita fiscalia feudale di annui duc. 200, sulla quale ritenendosi l'importo dell' adoa suddetta pagava solamente il restante di detta intera somma in annui ducati 50 e gr. 48. Questa partita poi, assieme con un' altra di duc. 74.59 $\frac{1}{4}$ pure feudale, furono le due cose, che solamente il marchese di Villanova volle ritenersi, e tutto il dippiù de' due fondi, compresi i corpi burgensatici, lo trasferì in pieno dominio del compratore Vergalliti.

Essendo state abolite in forza della legge tanto le partite delle adoe, che de' fiscali, ed essendosi imposto in luogo delle medesime il peso della fondiaria, la riferite Università han domandato, che il marchese di Villanova dovesse loro restituire l'importo capitale del peso dell' adoa non dedotto dal prezzo del-

cito di farsi liquidare in di loro favore la partita fiscalaria di ann. duc. 149.42, che il Fisco riteneva in compenso dell'adoa che gli sarebbe spettata di esigere sopra de' due menzionati ex feudi.

Per copia conforme.

G. DE MARINIS CANCELLIERE.

N O T A.

Con determinazione di S. M. de' 24 Maggio 1809 il Giudice di Cassazione Signor Saponara è destinato Giudice supplente fisso della Commissione, ad oggetto di rimpiazzar qualunque Giudice momentaneamente impedito.

Con determinazione del Gran Giudice Ministro della Giustizia de' 26 Maggio 1809 il Presidente della Commissione è autorizzato a ripartire con illimitata facoltà le commesse a' Giudici relatori, ed a mutarle, badando unicamente alla celere spedizione degli affari. È autorizzato ugualmente a destinare il Cancelliere per relatore, sempre che lo creda conveniente.

I N D I C E

DE' DIRITTI E DELLE PRESTAZIONI

SULLE QUALI SI È GIUDICATO.



Maggio 1809. N.º 5.

N. 1. *Nella causa fra'l conte di Buccino e i Sig. Giuseppe d' Alessandro, Pietro Robertazzi, Gregorio Mandia e Giangiacomo Barberio di S. Gregorio.* pag. 10.

Pagamento domandato dal conte di ducati 4377. 31, resta di ducati 4993, prezzo di lino, canape, melica, grano, granodindia, germano, orzo, avena e legumi, dovuto a titolo di *settine* da' naturali di S. Gregorio.

p 2

N. 2.

N. 2. *Nella causa tra 'l Comune di Vico Equense e 'l principe di Satriano.* pag. 29.

1. Reintegra delle neviere sulla montagna di *Faito* : diritto de' cittadini di raccogliere e d'infossar le nevi.

2. Reintegra de' mulini , delle calcare , delle selvette e degli olivi nella montagna di *Montecomune*.

3. Prestazione di annui duc. 24 a titolo di manutenzione de' condotti delle acque che animano i mulini : libero uso delle acque medesime.

4. Restituzione d'indebito esatto pel credito fiscalario di annui ducati 308.

5. Credito strumentario di ducati 4000.

6. Pagamento di bonatenenza atrassata.

N.3.

N. 3. *Nella causa tra' Comuni di Celano, Rovere, Ovindoli, Pescina, Ajelli, Colle Armeno e Gioja, col duca Sforza Cabrera Bavadille.* p. 45.

1. Reintegra della montagna grande di Celano : usi civici sulla medesima.
2. Diritto di fida.
3. Terze baronali : uffizio di bagliva, portolania, e zecca di pesi e misure.

N. 4. *Nella causa tra'l Comune di Gioja e l'ex barone.* pag. 62.

Compensazione del credito strumentario di duc. 17200 colla bonatenenza.

N. 5. *Nella causa tra'l Comune e'l principe di Caramanico.* pag. 63.

1. Prestazione di annui ducati 300 a titolo di terze censuali.
2. Prestazione di annui duc. 150

p 3

per

per la guardia del castello.

N. 6. *Nella causa tra' Comuni di Calimera e Martano , coll' ex barone marchese Gadaleda.* p. 66.

Ragioni baronali: indebito esatto.

N. 7. *Nella causa tra 'l Comune di Bellante e l' Amministrazione de' Regj Demanj.* pag. 66.

1. Prestazioni di annui tom. 138 di grano e di orzo ; di annui ducati 9 per paglia e per legna ; di annui ducati 25 per zecca e portolanìa; di annui duc. 37. 37 per colta di S. Maria ; di annui duc. 25 nel S. Natale per salario di Marzo; di annui duc. 20 per piazza e bargello ; e di annui ducati 6 per adoa di terreni feudali.

2. Ufficio di portolanìa , piazza , e zecca di pesi e misure.

3. Rein-

3. Reintegra del mulino e del forno.

N. 8. *Nella causa tra 'l Comune di Castelnuovo e 'l principe di Marano.* pag. 72

Prestazione di annui duc. 30 per regalo di Natale e Pasqua.

N. 9. *Nella causa tra 'l Comune e la principessa di Faggiano.* pag. 73.

1. Diritti di costruir forni, mulini, centimoli, trappeti e palmenti.

2. Di esercitare osterie, taverne, stalle, botteghe lorde e macelli.

3. Di vendere commestibili e carne tanto all'ingrosso, che a minuto.

4. Di esigere il testatico, o vassallaggio, o bocca.

5. Di portolanìa, zecca, o vassallaggio.

p 4

6. Li-

6. Libertà degli usi civici sul demanio ex feudale , del dominio e de' diritti sul demanio universale e su' territorj appadronati.
7. Immissione di bestiami ne' territorj ove sono biade , prati , giardini , vigne , rivi ed altri alberi fruttiferi.
8. Laudemio.
9. Credito di duc. 1090.

N. 10. *Nella causa tra 'l Comune di Badolato e 'l principe di Satriano.* pag. 77.

1. Prestazione di annui duc. 400.
2. Credito strumentario di ducati 4000.
3. Ufficio di portolania.
4. Terzieria.

N. 11. *Nella causa tra 'l Comune di Tortora e l'ex barone.* pag. 82.
Pagamento di duc. 2500 per bonatenenza.

N. 12.

N. 12. *Nella causa tra 'l Comune di
Pietra Montecorvino e 'l duca di
Fragnito.* pag. 92.

1. Dichiarazione del demanio : usi civici su' demanj ex feudali : diritti di fida e di terraggio sui luoghi appadronati, su' demaniali e sulla difesa dell' Università.
2. Prestazioni di annui due. 660. 65 per diversi titoli.
3. Crediti strumentarj.
4. Baglivo per l'esazione delle fide.
5. Bonatenenza attrassata.

N. 13. *Nella causa tra 'l Comune di
Cotrofiani e l'ex barone.* p. 96.

1. Diritto di devoluzione e confiscazione di beni.
2. Prestazione della pena de'dannidati e della diffida.
3. Prestazione di annui carlini sette a fuoco.
4. Prestazione di carlini due per

pascolo di ciascun moggio di territorio appadronato: grana sei a titolo di accordo per ogni animale: fida ne' territorj appadronati e demaniali: prestazione pel pascolo delle frondi delle viti: fida ne' demanj aperti: usi civici su' medesimi.

5. Prestazione di un porco per ogni cinque.
6. Diritto d' incisione degli alberi.
7. Decima di prezzo nelle vendite de' fondi decimabili.
8. Prestazione di carlini cinque per ogni masseria a titolo di *jus mannaræ et lignandi*.
9. Diritto di scannaggio.

N. 14. *Nella causa tra 'l Comune di Vallata e' l duca di Gravina. p. 114.*

1. Terraggio sul territorio di Vallata.
2. Restituzione di parte di 980 to-

tomoli di terreno occupata nella difesa di *Maggiano*.

3. Revindica della *Mezzana Valledonne*, e credito del duca in duc. 4175.25.

4. Capitali strumentarj.

5. Diritto dell' ex barone sull'erba de' territorj altrui.

6. Diritto di pascolo su' territorj del *Casale* e di *Santalucia*.

7. Ufficio della bagliva e della portolanìa.

N. 15. *Nella causa fra' zelanti cittadini di S. Marzano, e 'l principe di Cimitile.* pag. 119.

Diritto di piazza e di stadera.

N. 16. *Nella causa tra 'l Comune di Domanico e la marchesa della Valle Siciliana.* pag. 120.

Restituzione di un mulino una coi frutti.

N. 17.

N. 17. *Nella causa tra 'l Comune di S. Cassiano e' l duca Frisari. p. 122.*

1. Diritto di baglivo.
2. Diritto su' trappeti.
3. Prestazione di annui grani 12 a testa pel mantenimento di due mulini.
4. Prestazione del connatico.
5. Erbatica.
6. Prestazione di una pecora per ogni dieci.
7. Decima sul grano, orzo, avena, fave, fagioli ed altri generi.
8. Decima sul vino mosto e sulle olive.
9. Ragioni baronali in annui duc. 54 parte in polli, parte in cera, e parte in denaro.
10. Laudemio.
11. Indebito esatto.

N. 18. *Nella causa tra 'l Comune di Calitri e' l principe di Teora. p. 132.*

1.

1. Modo del pagamento della fida nell' ex feudo di Castiglione.
2. Regolamento degli usi civici nella difesa.
3. Qualità della fida delle legna.
4. Uso de' parchi.
5. Tempo del pascolo degli animali de' cittadini nel bosco.
6. Pagamento del terraggio nell' ex feudo di Castiglione.
7. Esazione delle reste de' terraggi del demanio ex feudale di Calitri.

Riconvenzione dell' Università.

8. Restituzione delle decime della bagliva.
9. Restituzione del deposito de' terraggi, e deduzione del peso fondiario.
10. Pagamento del capitale della taverna una co' frutti.

N. 19. *Nella causa tra'l Comune di Presenzano e l'ex barone.* pag. 138.

1. Divisione delle montagne demaniali.
2. Chiusura de' fondi de' cittadini.
3. Diritto di *uscitura*.
4. Reintegra del territorio la *Disfensa*.
5. Ripartizione della fida.

N. 20. *Nella causa tra'l Comune di Corigliano e l'ex barone.* pag. 143.

1. Prestazione di annui duc. 120 per mantenimento della forza armata.
2. Elezione del Mastro giurato.
3. Opera di sessanta cittadini col nome di giurati.
4. Libertà di comperare e vendere.
5. Diritto privativo de' forni.
6. Prestazione delle opere personali : prestazioni di paglia e di opera di animali.

7. Uso

7. Uso del rifatto a' cittadini che vanno a macinar olive ne' trap-peti baronali.
8. Pretensione del grano de' terraggi crivellato ed alla colma.
9. Prestazione di tre tomoli di orzo annui da ogni possessore di bovi.
10. Libertà per tirare la seta.
11. Diritti doganali.
12. Fida di un tari a testa da ogni forestiere.
13. Prestazioni per zecca , portolanìa e catapanìa.
14. Prestazioni per la fiera di San Marco.
15. Libertà di chiudersi i proprj territorj e di far mezzane.
16. Libertà di raccogliere le spighe e le olive.
17. Godimento degli usi nella montagna e negli altri luoghi.
18. Apertura della montagna *Farneto*.
19. Usi

19. Usi ne' demanj feudali di *Foggia di Crate*.
20. Diritti civili nel territorio *Prato di Brigarossa*.
21. Diritto di tagliare il fieno nel prato *di Berlia*.
22. Compenso degli usi civili perduti nel prato *Lucino*.
23. *Jus doganæ*, volgarmente detto della piazza.
24. Censo delle concessioni di suolo per edifizj.
25. Dominio assoluto del fondo *Auzanetta*.
26. Bonatenenza attrassata.

N. 21. *Nella causa tra 'l Comune di Villanova, o sia Pulcherino, e l'ex feudatario.* pag. 161.

1. Reintegra de' fondi *Galarizza e Macchia di Milone*.

2. Restituzione de' frutti percepiti dal bosco.

3. Ac-

3. Accantonamento degli usi civici sugli ex feudi *Bufarella, Acquasalsa e Macchia de' boschi*.

N.22. *Nella causa tra'l Comune di Cassano e'l principe di Aragona. p. 181.*

1. Prestazione di annui ducati 200 per mesate feudali.
2. Abolizione delle annue somme per grazie giurisdizionali, per trappeti e per mulini: restituzione de' medesimi.
3. Indebito esatto per mesate feudali per jus proibitivo e per grazie giurisdizionali: uffizj di portolania, scannaggio, zecca di pesi e misure, e di altri diritti bajulari,
4. Compensazione di diversi crediti e debiti.

N.23. *Nella causa tra'l Comune di Cagnano e'l principe di Carpino. p. 189.*

1. Annui duc. 500 per censo perpe-

petuo di portolania.

2. Prestazioni a titolo di portolania, di accordo de' mulini, di bagliva e di baglivi del bosco.

N. 24. *Nella causa tra'l Comune di S. Vito e'l Principe Dentice. p. 209.*

1. Prestazione decimale sopra tutt'i prodotti nel territorio di *S. Vito*: reintegra nell'esazione delle decime territoriali: revindica del territorio di *S. Giacomo*.
2. Decima di prezzo nella vendita degli erbaggi: prestazione di un ciavarro e munta di latticinj dai possessori di mandre.
3. Prestazione a titolo di affida e di galline.
4. Prestazione di ann. carlini dodici a titolo di rinnovato apprezzo.
5. Laudemio.
6. Reintegra del magazzino, dei mulini e de' forni.

7. Pre-

7. Prestazione a titolo di portolanà , indebito esatto.
8. Rifazione della torretta dell'orologio.
9. Uso delle acque.
10. Chiusura della comunicazione tra le foggie pubbliche e i camini dell'olio.
11. Pagamento della bonatendenza .

N. 25. *Nella causa tra 'l Comune di Gerace e l' ex barone.* pag. 218.

1. Revindica della dogana, catapania , bagliva e mastrodattia.
2. Fida su' territorj de' particolari così chiusi, che aperti nelle Contrade di sopra e sotto *Dromo* , e nel *Prato di Zarieti*.
3. Prestazione di duc. 9 pel diritto di bilancia per pesare le seti : *jus quinternii* in annui duc. 40.
4. Diritto di legnare ne' boschi e montagne del Comune.
5. Pagamento di bonatendenza.

N. 26. *Nella causa tra' Comuni di Tavernola e Cesinale, e'l principe di Avellino.* pag. 221.

1. Pel Comune di Tavernola pagamento di annui ducati 131 per forno, scannaggio, portolanìa e bagliva, e di duc. 1 e gr. 4 per mastrodattìa della bagliva.
2. Pel Comune di Cesinale pagamento di annui duc. 239.50 per forno, scannaggio, bagliva, portolanìa, mastrodattìa, zecca di pesi e misure.
3. Per entrambi i Comuni l'uso civico sul bosco detto *d' Ajello*.

N. 27. *Nella causa tra' Comuni di Nucara e Canna, e'l marchese di Villanova.* pag. 225.

Restituzione dell' importo capitale del peso dell' adoa non dedotto dal prezzo degli ex feudi, quando ne fu fatta la vendita.



